

e-Reprint

NUOVI STUDI DI DIRITTO ECCLESIASTICO E CANONICO

PLURALISMO RELIGIOSO, FORMA DI STATO E AUTONOMIA PRIVATA

a cura di Eleonora Ceccherini e Laura De Gregorio

nuovi itinerari



e-Reprint

NUOVI STUDI DI DIRITTO ECCLESIASTICO E CANONICO
Collana diretta da Antonio G. Chizzoniti

NUOVI ITINERARI

1. MICHELE MADONNA, *Profili Storici del Diritto di Libertà Religiosa nell'Italia Post – Unitaria* (2012)
2. NICOLA FIORITA, *Scuola pubblica e religione* (2012)
3. LAURA DE GREGORIO, *Conferenza episcopale italiana. Potere normativo e ruolo pastorale* (2012)
4. FABIANO DI PRIMA, *Giudice amministrativo e interessi religiosi collettivi. Istanze confessionali, conflitti e soluzioni giurisprudenziali* (2013)
5. STELLA COGLIEVINA, *Diritto antidiscriminatorio e religione. Uguaglianza, diversità e libertà religiosa in Italia, Francia e Regno Unito* (2013)
6. ANTONIO G. CHIZZONITI (a cura di), *Religione e autonomie locali. La tutela della libertà religiosa nei territori di Cremona, Lodi e Piacenza* (2014)
7. MICHELE MADONNA, *Dal “carattere sacro” al “particolare significato”. La città di Roma nel Concordato del 1929 e nell’Accordo del 1984. Un itinerario storico-giuridico* (2014)
8. ANTONIO G. CHIZZONITI (a cura di), *Cibo, religione e diritto. Nutrimento per il corpo e per l’anima* (2015)
9. DANIELE FERRARI, *La libertà di coscienza nella pluralità degli ordinamenti giuridici* (2015)
10. ADORACIÓN CASTRO JOVER (ed.), *Asistencia social, participación y reconocimiento de la diversidad. Un estudio comparado entre Alemania, España, Francia e Italia* (2015)
11. VINCENZO PACILLO (ed.), *The Public funding of Religious groups in Switzerland problems and issues against the European Context* (2016)
12. PAOLA MARZARO, *Gli edifici di culto di proprietà privata: condizione giuridica e ipotesi di valorizzazione* (2017)
13. MARIA CHIARA RUSCAZIO, *Libertà religiosa e norme ‘Silenti’. Studio sulla normatività implicita nel diritto ecclesiastico* (2017)
14. LUCIA GIANNUZZO, *Laicità europea e libertà religiosa alla luce della giurisprudenza della Corte di Strasburgo in tema di simboli religiosi: ipotesi ricostruttive* (2017)
15. MICHELE MADONNA, *Lo status giuridico degli insegnanti di religione cattolica tra diritto della Chiesa e ordinamento dello Stato* (2018)
16. ILARIA ZUANAZZI, MARIA CHIARA RUSCAZIO (a cura di), *Le relazioni familiari nel diritto interculturale* (2018)
17. ELEONORA CECCHERINI, LAURA DE GREGORIO (a cura di), *Pluralismo religioso, forma di Stato e autonomia privata* (2018)

Pluralismo religioso, forma di Stato e autonomia privata, a cura di Eleonora Ceccherini e Laura De Gregorio

© Ottobre, 2018

Il presente volume è pubblicato con il contributo dell'Università degli studi di Genova

in copertina particolare di *Alcuni cerchi* (1926), Vassily Kandinsky (1866-1944), Solomon R. Guggenheim Museum, New York

Vietata la distribuzione e la copia anche parziale dell'opera i cui diritti sono riservati all'autore e all'editore

e-Reprint

NUOVI STUDI DI DIRITTO ECCLESIASTICO E CANONICO

Collana diretta da Antonio G. Chizzoniti

Comitato Scientifico: Manlio Miele, Daniela Milani, Miguel Rodriguez Blanco, Carmela Ventrella

Redazione: Miriam Abu Salem, Laura De Gregorio, Anna Gianfreda

Collegio degli arbitri revisori: Romeo Astorri, Andrea Bettetini, Geraldina Boni, Salvatore Bordonali, Adoración Castro Jover, Nicola Colaianni, Gaetano Dammacco, Rosaria Maria Domianello, Giorgio Feliciani, Antonio Fuccillo, Ombretta Fumagalli Carulli, Angelo Licastro, Antonino Mantineo, Francesco Margiotta Broglio, Roberto Mazzola, Cesare Mirabelli, Marta Tigano, Giovanni Battista Varnier, José María Vázquez García-Peñuela, Marco Ventura

<http://e-reprint.libellulaedizioni.com>

email: ereprint@gmail.com

Libellula Edizioni

Borè s.r.l via Roma 73, 73039 Tricase (Le)

www.libellulaedizioni.com

email: info@libellulaedizioni.com

isbn: 9788867354986

isbn (versione ebook): 9788867355556

e-Reprint

NUOVI STUDI DI DIRITTO ECCLESIASTICO E CANONICO

**PLURALISMO RELIGIOSO, FORMA DI STATO E
AUTONOMIA PRIVATA**

a cura di

Eleonora Ceccherini e Laura De Gregorio

17

NUOVI ITINERARI

Indice

Parte Prima

Libertà religiosa e poteri pubblici: una sfida o un'opportunità per la coesistenza pacifica?

Giovanni B. Varnier, <i>La libertà religiosa nello Stato liberale tra teoria e prassi</i>	p. 9
Nicola Fiorita, <i>I rapporti tra Stato e confessioni religiose</i>	p. 23
Mercedez Murillo Muñoz, <i>Las relaciones entre el Estado y las Confesiones religiosas en España: el Registro de Entidades Religiosas, autonomía y pluralidad organizativa de las entidades religiosas</i>	p. 37
Luc B. Tremblay, <i>Secularism and Constitutionalism</i>	p. 67

Parte Seconda

Dare a Dio quel che è di Dio e a Cesare quello che è di Cesare: dicotomia o inevitabile sovrapposizione?

Daniela Tarantino, <i>L'introduzione del matrimonio civile in Italia, Francia e Spagna. Breve analisi storico-giuridica in prospettiva comparatistica</i>	p. 103
Anna Gianfreda, <i>Il corpo dopo la vita: lo ius sepulchri alla prova del pluralismo religioso tra diritto pubblico e autonomia privata</i>	p. 129
Miriam Abu Salem, <i>Il principio di uguaglianza di genere: tra diritti religiosi e diritto dello Stato. Il caso tunisino</i>	p. 147
Elena Falletti, <i>Autodeterminazione, libertà religiosa e consenso medico</i>	p. 169

Parte Terza
Libertà religiosa e giurisprudenza:
un diritto alla prova

Francesca Brunetta d'Usseaux, <i>Il cd. Kopftuchstreit: il dibattito sul velo islamico in Germania</i>	p. 205
Laura De Gregorio, <i>La Conferenza episcopale canadese come “amicus curiae” della Corte Suprema</i>	p. 219
Elena Sorda, <i>Brevi spunti su lavoro e fede nella giurisprudenza europea</i>	p. 257
Simona Rodriquez, <i>Libertà religiosa e scuola pubblica. Profili comparati e orientamenti della Corte europea</i>	p. 295
Eleonora Ceccherini, <i>Pubblicità, libertà di manifestazione del pensiero e sentimento religioso: un difficile bilanciamento</i>	p. 323

LAURA DE GREGORIO

*La Conferenza episcopale canadese come “amicus curiae”
della Corte Suprema*

SOMMARIO: 1. Premessa - 2. *Conférence des évêques catholiques du Canada/Canadian Conference of Catholic Bishops (CECC/CCCB)*: un’assemblea di vescovi per il Canada - 3. La Conferenza episcopale canadese di fronte alla Corte Suprema - 3.1. *Amicus curiae-Third intervenier*: alcune precisazioni - 3.2. La *CECC/CCCB* in giudizio - 3.2.1. La *sacralità* della vita alla prova dei giudici - 3.2.2. *Sacramento* del matrimonio c. *Same-Sex Marriage* - 3.2.3. *De la souffrance à l’espérance*: gli abusi sui minori tra Chiesa e Corte - 3.2.4. *Università di tendenza* e interesse *pubblico*: quale bilanciamento fra libertà religiosa e divieto di discriminazione? - 4. La *missione* della conferenza episcopale

1. Premessa

Il 31 luglio 2017 la Conferenza dei vescovi cattolici del Canada (*CECC/CCEB*)¹ riceveva dalla Corte Suprema di Ottawa l’autorizzazione ad intervenire nei giudizi di fronte ad essa pendenti che vedevano protagonisti la *Trinity Western University* contro il *Barreau du Haut-Canada*², da un lato, e la *Law Society of British Columbia* contro la stessa *Trinity Western University*³ dall’altro. Non si trattava di una novità. Nel 1993, infatti, per la prima volta dalla sua istituzione⁴, la Conferenza canadese interveniva nell’ambito di una controversia in tema di fine vita destinata a rappresentare un precedente importante nella storia della giurisprudenza della Corte⁵. Ultime in ordine di tempo, le presenze nei due procedimenti del 2018 (conclusi con sentenze di rigetto – la prima e di accoglimento – la seconda delle istanze già promosse di fronte alle corti provinciali dell’Ontario e della

¹ Gli acronimi indicano rispettivamente: *Conférence des évêques catholiques du Canada* (CECC) e *Canadian Conference of Catholic Bishops* (CCCB).

² SUPREME COURT OF CANADA, *Trinity Western University c. Barreau du Haut-Canada*, 2018 2, Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada (d’ora in poi RCS), pp. 453-495.

³ SUPREME COURT OF CANADA, *Law Society of British Columbia c. Trinity Western University*, 2018 2, RCS, pp. 293-452.

⁴ *Infra*, § 2.

⁵ SUPREME COURT OF CANADA, *Rodriguez c. British Columbia (Attorney General)*, 1993 3, RCS, pp. 519-632.

British Columbia) si inseriscono, dunque, in un percorso che delinea un peculiare *modus operandi* che appare interessante per i profili canonistici ed ecclesiasticistici implicati.

Quanto ai primi, ad incuriosire il giurista è questo particolare ruolo dei vescovi canadesi, alla luce sia del decreto conciliare *Christus Dominus* del 1965⁶ che del Codice di diritto canonico del 1983⁷, che a proposito della conferenza episcopale sottolineano come all'origine di tale «assemblea dei vescovi di una nazione o di un territorio determinato» vi sia più che l'esigenza di costituire un organismo dotato di poteri normativi e con ruoli di interlocutore nei confronti delle autorità politiche, giudiziarie e legislative di un paese, la volontà di venire incontro, «in specie ai nostri tempi», ai presuli spesso «difficilmente in grado di svolgere in modo adeguato e con frutto il loro ministero», incoraggiandoli a realizzare una «cooperazione» sempre più stretta e concorde «affinché, da uno scambio di esperienze e di pareri, sgorgi una santa armonia di forze per il bene comune delle Chiese»⁸. Il § 38.1 del decreto e il can. 447 del Codice chiariscono, così, che riuniti nella conferenza episcopale i sacri pastori «esercitano congiuntamente il loro ministero pastorale», ovvero «alcune funzioni pastorali», per «l'incremento del bene che la Chiesa offre agli uomini» e per «promuovere» tale bene «mediante forme e modalità di apostolato opportunamente adeguate alle circostanze di tempo e di luogo a norma del diritto»⁹.

Venendo poi alla normativa dello Stato canadese sul fenomeno religioso, a suscitare interesse è il ruolo della Conferenza come *amicus/intervener* nell'ambito di un ordinamento che da un lato sancisce nel preambolo del *Constitution Act*, adottato nel 1982, che il paese «is founded upon principles that recognize the supremacy of God and the rule of law»; dall'altro riconosce all'art. 2 che «everyone» gode di «a) freedom of conscience and religion» e «b) freedom of thought, belief and expression»; d'altro canto, non prevede e non disciplina accordi o intese con i gruppi religiosi assegnando ruoli o riconoscendo status specifici agli enti esponenziali di questi ultimi dal momento che considera «all religious

⁶ CONCILIO VATICANO II, *Decreto sulla missione pastorale dei vescovi nella Chiesa Christus Dominus*, 28 ottobre 1965, in www.vatican.va.

⁷ GIOVANNI PAOLO II, *Costituzione apostolica Sacrae Disciplinae Leges per la promulgazione del nuovo Codice di diritto canonico*, 25 gennaio 1983, in www.vatican.va.

⁸ CONCILIO VATICANO II, *Decreto sulla missione pastorale dei vescovi*, cit., §§ 37-38.

⁹ Per un confronto tra il testo conciliare e le norme codiciali si rinvia a FELICIANI G., *Le conferenze episcopali dal Vaticano II al Codice del 1983*, in LEGRAND H. – MANZANARES J. – GARCÍA Y GARCÍA A. (a cura di), *Natura e futuro delle conferenze episcopali. Atti del colloquio internazionale di Salamanca (3-8 gennaio 1988)*, EDB, Bologna 1988, pp. 31-44.

institutions as voluntary associations based on contract and equal under the law»¹⁰.

Prendendo spunto dagli interventi davanti alla Corte Suprema, il presente contributo si propone di avviare una prima riflessione sul ruolo, sulle peculiarità e sulle caratteristiche dell'esercizio del *ministero pastorale* della Conferenza episcopale in una società multiculturale e multireligiosa come da tempo si presenta quella canadese.

2. *Conférence des évêques catholiques du Canada/Canadian Conference of Catholic Bishops (CECC/CCCB)*: un'assemblea di vescovi per il Canada

«L'histoire della CECC permet de mieux comprendre l'histoire de l'Église du Canada». Queste parole, con cui il vescovo Jean Guy Hamelin, allora presidente della Conferenza episcopale, presentava il volume *Se souvenir pour demain/Remembering for tomorrow* pubblicato per celebrare i cinquant'anni di vita della Conferenza canadese¹¹, sono una perfetta chiave di lettura della storia di quest'ultima che può essere osservata da una duplice e complementare prospettiva: quella della chiesa universale e quella della chiesa particolare del grande paese nordamericano.

Gli inizi della Conferenza cattolica canadese (CCC)¹² risalgono all'autunno del 1943 e coincidono con la fine del secondo conflitto mondiale (che aveva coinvolto, attraverso la madrepatria britannica, anche il Canada) e con l'emergere dei primi gravi problemi pastorali e sociali del dopoguerra. Sebbene già a cavallo tra '800 e '900 non fossero mancate celebrazioni di concili provinciali e si fossero svolte annualmente riunioni informali fra gli arcivescovi del paese¹³, è solo il 12 ottobre 1943 che viene istituita

¹⁰ Si veda OGLIVIE M.H., *Religious Institutions and the Law in Canada*, Irvin Law Inc., Toronto 2010, p. 215.

¹¹ Il volume è pubblicato sia in lingua francese che in lingua inglese: DALY B.M., *Se souvenir pour demain. Les cinquante ans de la Conférence des évêques catholiques du Canada 1943-1993*, Service des Éditions Conférence des évêques catholiques du Canada, Ottawa 1995; DALY B.M., *Remembering for tomorrow. A History of the Canadian Conference of Catholic Bishops 1943-1993*, Publication Service Canadian Conference of Catholic Bishops, Ottawa 1995. La citazione in apertura è a pagina 5 del testo in lingua francese.

¹² Il nome *Conférence catholique canadienne/Canadian Catholic Conference (CCC)* è stato utilizzato fino al 1° gennaio 1977. Con il nuovo statuto si è preferito adottare la dizione Conferenza dei vescovi cattolici del Canada (*Conférence des évêques catholiques du Canada – CECC; Canadian Conference of Catholic Bishops – CCCB*). Si veda in proposito MORRISEY F.G., *The development of Canon Law in Canada since the Second Vatican Council*, in *Il Diritto ecclesiastico*, 1978, pp. 188-203.

¹³ Il primo concilio provinciale si svolge nella diocesi di Québec, allora estesa su tutto il continente americano, nel 1850. È solo nel 1852, infatti, che verrà istituita una seconda diocesi,

formalmente la Conferenza episcopale canadese il cui primo statuto, approvato dall'assemblea plenaria il 13 ottobre 1948, otterrà poi la *recognitio* della Santa Sede¹⁴.

La Conferenza di questi anni, come risulta dai rapporti delle prime riunioni¹⁵, focalizza la propria riflessione sui grandi temi sociali (dall'immigrazione alle opere di carità all'educazione) e soprattutto sui risvolti pastorali che essi comportano. È in particolare il *nuovo* fenomeno migratorio ad evidenziare le difficoltà di una *ecclesia* che tra la fine del XIX secolo e la metà di quello successivo di fronte alla presenza sempre più numerosa di immigrati non solo non provenienti dall(e) *ex* madr(i) patri(e) Francia e Inghilterra (dunque non *french english speaking*), ma neppure appartenenti alla Chiesa cattolica di rito latino, si dimostra impreparata e ancora lontana da quella maturazione che il Concilio Vaticano II¹⁶ consentirà negli anni successivi (e che obbligherà anche la Conferenza e la Chiesa canadesi a modificare la propria struttura e il proprio approccio pastorale al fine di rispondere ai bisogni di questa speciale porzione del popolo di Dio)¹⁷.

In tale contesto e poco prima dell'annuncio di Giovanni XXIII sulla imminente celebrazione di un concilio per la chiesa universale¹⁸, il 23 gennaio 1955 la Sacra Congregazione Concistoriale approva una prima revisione dello statuto della Conferenza episcopale canadese *ad experimentum* per cinque anni. Sennonché, l'approssimarsi del Concilio e la sua celebrazione (1962-1965) ne prolungheranno la vigenza fino al 20

quella di Halifax, cui seguiranno, fino alla nascita della Conferenza nel 1943, rispettivamente: Toronto (1870), Saint-Boniface (1871), Montréal e Ottawa (1886), Kingston (1889), Saint-Jean-Terre-Neuve (1904), Vancouver (1908), Edmonton (1912), Régina e Winnipeg (1915) e Moncton (1936). Per un primo approfondimento si rinvia a PRINCE A., *Foundation of the Episcopal Conference in Canada*, in *Studia canonica*, 1967, pp. 97-109 e a DALY B.M., *op. cit.*, pp. 19-20.

¹⁴ Per una cronistoria degli statuti della conferenza si veda CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES CATHOLIQUES DU CANADA/CANADIAN CONFERENCE OF CATHOLIC BISHOPS, *Normes Complémentaires au Code de Droit Canonique de 1983/Complementary Norms to the 1983 Code of Canon Law*, Service des Éditions Conférence des évêques catholiques du Canada/Publication Service Canadian Conference of Catholic Bishops, Ottawa 1996.

¹⁵ DALY B.M., *op. cit.*, pp. 20-42.

¹⁶ Il rinvio è in particolare a CONCILIO VATICANO II, *Decreto sulle chiese cattoliche orientali Orientalium Ecclesiarum*, 21 novembre 1964, in www.vatican.va.

¹⁷ Per un approfondimento si veda PERIN R., *Rome et le Canada. La bureaucratie vaticane et la question nationale 1870-1903*, Les Éditions du Boréal, Montréal 1993. Il testo è disponibile anche in lingua inglese: PERIN R., *Rome in Canada. The Vatican and Canadian Affairs in the Late Victorian Age*, University of Toronto Press, Toronto 1990.

¹⁸ GIOVANNI XIII, *Allocuzione del Santo Padre con la quale annuncia il Sinodo romano, il Concilio ecumenico e l'aggiornamento del Codice di diritto canonico*, 25 gennaio 1959, in www.vatican.va.

maggio 1978 quando un nuovo testo otterrà dapprima l'approvazione dell'assemblea plenaria della Conferenza e successivamente la *recognitio* della Santa Sede¹⁹. Non passeranno molti anni, peraltro, perché ulteriori modifiche, resesi necessarie per l'entrata in vigore, nel 1983, del Codice di diritto canonico, dovranno essere apportate. Un nuovo statuto verrà così approvato il 22-26 ottobre 1984 e riveduto dalla Sede Apostolica il 24 maggio 1986²⁰.

Ora, gli anni del post-Concilio mentre vedono, come indicato, un rapido cambiamento statutario e, dopo il 1983, anche una decisa attività normativa della Conferenza episcopale, si caratterizzano per una riflessione da parte di quest'ultima che, pur non dimenticando i temi sopra accennati, si dimostra attenta sia all'attuazione degli insegnamenti conciliari, sia a quelle grandi trasformazioni sociali che coinvolgono, nel corso degli anni '60 in modo intenso, anche la società nordamericana.

Il messaggio del decreto conciliare *Christus Dominus* e il nuovo atteggiamento di Roma, non più «troisième métropole canadienne» e «après Paris et Londres (...) centre décisionnel pour ce pays»²¹, favoriscono una maggiore consapevolezza della Conferenza sul suo ruolo all'interno e all'esterno del paese. All'interno, come promotrice e sostenitrice di un *cattolicesimo canadese*, essa si propone quale struttura deputata a coordinare, valorizzandole, le due anime della Chiesa cattolica qui esistenti: quella di lingua francese e quella di lingua inglese²². All'esterno, la *CECC*

¹⁹ L'assemblea plenaria approva il testo del nuovo statuto nella sessione del 26-29 ottobre 1976. La *recognitio* della Congregazione per i vescovi seguirà il 20 maggio 1978.

²⁰ CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES CATHOLIQUES DU CANADA/CANADIAN CONFERENCE OF CATHOLIC BISHOPS, *op. cit.*, p. 30.

²¹ PERIN R., *op. cit.*, p. 12. Nel capitolo secondo, non a caso intitolato *Rome: l'autre métropole canadienne*, Roberto Perin sottolinea come la politica vaticana tra fine '800 e inizio '900 considerasse il Québec non quale «entité distincte», come avrebbero voluto i membri del clero québécois e i suoi «sympathisant romains», ma come «une partie d'un contexte plus vaste, canadien, nord-américain et certainement britannique. On comprend facilement – scrive l'autore a p. 89 – que Rome ait adopté cette perspective encouragé en cela par le réalisme politique, la nécessité diplomatique et même l'opinion en vogue selon laquelle l'Amérique du Nord constituait une entité séparée dans l'Église universelle».

²² L'assenza, nei fatti, di un cattolicesimo pancanadese si contrappone all'esistenza di due chiese canadesi, una di lingua francese e una di lingua inglese, in cui i membri appaiono più estranei e ostili gli uni con gli altri che non siano tra loro cattolici e non cattolici appartenenti, tuttavia, agli stessi gruppi politici, sociali e professionali. Le differenze esistenti in seno alla Chiesa cattolica del paese si esprimono, tra la fine dell'800 e gli inizi del '900, anche attraverso la confluenza di quattro diverse componenti: *maritime, canadienne-française, irlandaise de l'Ontario, missionnaire oblate*. «Les frontières de ces Églises locales – segnala Roberto Perin – reflétaient davantage des réalités ecclésiastiques que politiques». Per un primo approfondimento si rinvia a HAMELIN J., *Le XX^e siècle. Tome 2. De 1940 à nos jours – Histoire*

si presenta come un importante interlocutore non solo del “grande fratello” statunitense, ma anche per quei “fratelli del sud” che la nascita del CELAM²³ rende più vicini facilitando con essi un dialogo costante. È poi sempre l’insegnamento conciliare, attraverso le parole del decreto *Ad Gentes*²⁴ a muovere la Conferenza verso il *Grand Nord* del Canada e le sue popolazioni aborigene, iniziando così la presa di coscienza di una storia a lungo dimenticata e a lungo rimossa che negli anni successivi molto impegnerà non solo la Conferenza dei vescovi, ma l’intera Chiesa canadese²⁵. Ancora, la riforma liturgica, auspicata dalla costituzione *Sacrosanctum Concilium*²⁶ e il decreto sull’ecumenismo²⁷ indicano due cammini che cominceranno allora ad essere percorsi senza sosta e che rappresentano, tra gli altri, preziosi strumenti con cui interpretare la società sempre più multiculturale del paese e attraverso cui provare ad agire in essa in modo vero e autentico.

Venendo poi alle sfide sociali, i cambiamenti, le difficoltà, lo scenario della rivoluzione tranquilla del Québec²⁸ disegnano, si può dire, lo sfondo in cui si collocano quei grandi interrogativi e dibattiti che, presenti a livello della chiesa universale, assumono in quella canadese un significato emblematico e tale da influenzare la stessa modalità di azione e di presenza della CECC all’interno della società. Contraccezione e aborto, famiglia e divorzio costituiranno fin dagli anni ‘60 importanti banchi di prova²⁹: su tali temi la Conferenza episcopale inizierà a sperimentare un suo particolare *modus operandi* che costituirà poi una costante dei decenni successivi. Affiancando una dimensione più propriamente pastorale ad una in senso lato di *lobbying* sul versante politico e su quello giudiziario, essa proverà infatti in tal modo a dare voce alle istanze della Chiesa cattolica e a farsi voce del cattolicesimo canadese. Da questo punto di vista è significativo uno studio delle azioni e delle iniziative che la CECC pone in essere tra fine

du *Catholicisme Québécois*, vol. III, dirigée par VOISINE N., Les Éditions du Boréal, Montréal 1984 e a PERIN R., *op. cit.*, capitolo 1.

²³ L’acronimo CELAM indica il Consiglio episcopale Latino-Americano istituito nel 1955 da Pio XII. Per informazioni utile è la consultazione del sito www.celam.org.

²⁴ CONCILIO VATICANO II, *Decreto sull’attività missionaria della Chiesa Ad Gentes*, 7 dicembre 1965, in www.vatican.va.

²⁵ Si rinvia in proposito al sito della Conferenza (www.cccb.ca) e in particolare alla Sezione *Commissions-Comites-et-Conseil-autochtone*.

²⁶ CONCILIO VATICANO II, *Costituzione sulla sacra liturgia Sacrosanctum Concilium*, 4 dicembre 1963, in www.vatican.va.

²⁷ CONCILIO VATICANO II, *Decreto sull’ecumenismo Unitatis Redintegratio*, 21 novembre 1964, in www.vatican.va.

²⁸ Per una prima lettura utile è il volume BERTHIAUME G. – CORBO C. (sous la direction de), *La révolution tranquille en héritage*, Les Éditions du Boréal, Montréal 2011.

²⁹ DALY B.M., *op. cit.*, capitoli 4 e 5.

e inizio millennio. Seguendo come pista di lettura i *Rapports d'activités* pubblicati ogni due anni e i discorsi dei presidenti pronunciati in apertura delle assemblee plenarie, si segnalano in primo luogo alcune urgenze pastorali: la nuova evangelizzazione³⁰; l'educazione alla fede e la catechesi soprattutto dei ragazzi; il dialogo ecumenico e interreligioso. All'attenzione della Conferenza canadese ci sono poi i temi sociali: dalla difesa dei diritti umani (in particolare di quello alla libertà religiosa³¹) al rispetto della vita in tutte le sue fasi e momenti (la vita nascente, la protezione dell'embrione e il divieto della sua commercializzazione; il fine vita e il rifiuto del suicidio assistito come soluzione) alla tutela del matrimonio quale unione fra un uomo e una donna³². Ma ancora la protezione dei rifugiati, quella dell'ambiente e la solidarietà con le popolazioni autoctone interessano in modo assiduo questi anni³³.

È in tale contesto che l'assemblea dei vescovi canadesi prova a muoversi offrendo risposte articolate su più livelli.

Innanzitutto un livello istituzionale: la promulgazione del nuovo statuto nel 2008³⁴ non è che la cornice di riferimento per iniziare un ampio

³⁰ «Nouvelle en son ardeur, dans ses méthodes, dans son expression et par ses agents – certainement da sempre – coeur de la mission de l'Église» e non a caso elemento forte sia dell'*Esortazione apostolica post-sinodale Ecclesia in America* (promulgata da Giovanni Paolo II il 22 novembre 1999 quale contributo allo studio condotto dai vescovi del continente americano riuniti nell'assemblea speciale del Sinodo dei vescovi del 1997), sia del messaggio di Francesco che più recentemente nell'*Esortazione apostolica Evangelii Gaudium* ha invitato a un nuovo annuncio del Vangelo nel mondo attuale indicandone metodi («Il tempo è superiore allo spazio; L'unità prevale sul conflitto; La realtà è più importante dell'idea; Il tutto è superiore alla parte») e luoghi («le periferie che hanno bisogno della luce del Vangelo»). Si veda in proposito il *Rapport du Président – Assemblée plénière 2013* e l'intervento di Claude Champagne, vescovo di Halifax, alla *Journée pastorale de l'Assemblée plénière 2007* dal titolo *Nouvelle Evangelisation: nouveaux défis pour la mission de l'Église du Canada*. Entrambi i testi sono disponibili sul sito della CECC (www.cccb.ca).

³¹ Il riferimento è in particolare alla *Lettre pastorale sur la liberté de conscience et de religion* del 2012. Il testo è disponibile sul sito della Conferenza (www.cccb.ca).

³² Significative in proposito le parole del vescovo Brendan O'Brien, allora presidente della Conferenza, che presentando il *Rapport d'activités* del biennio 2003-2005 non nascondeva le sue preoccupazioni parlando di «érosion de la vie familiale, altérée par des décisions portant sur le sens et la nature du mariage».

³³ Si rinvia al sito della Conferenza (www.cccb.ca).

³⁴ Solo nel 2008 lo statuto della Conferenza verrà nuovamente modificato allo scopo di recepire le novità introdotte con il motu proprio *Apostolos suos sulla natura teologica e giuridica delle conferenze episcopali* promulgato da Giovanni Paolo II il 21 maggio 1998. L'art. 11 dello statuto attualmente in vigore, approvato il 19 ottobre 2007 e promulgato il 1° settembre 2008 dopo aver ottenuto la *recognitio* della Santa Sede il 10 dicembre dello stesso anno, stabilisce infatti che «Pour constituer un magistère authentique et être publiées au nom de la Conférence, les déclarations doctrinales doivent être approuvées en Assemblée plénière

lavoro di riorganizzazione interna al fine di «pouvoir, en tant qu'évêques du Canada réagir de manière plus efficace aux questions pastorales urgentes».

Rispettando la regola dell'alternanza anglofoni-francofoni alla Presidenza e alla Vicepresidenza e confermando la composizione del Consiglio permanente in un minimo di dodici membri ugualmente suddivisi tra vescovi dei settori francese e inglese cui si aggiungono i rappresentanti di ognuna delle quattro regioni pastorali canadesi (Atlantique, Québec, Ontario, Ouest), la Conferenza procede a ripensare la propria struttura finanziaria³⁵ e la propria articolazione quanto alle commissioni e ai comitati episcopali³⁶ nonché al Conseil autochtone catholique³⁷.

C'è poi la dimensione pastorale. L'esercizio congiunto di alcune funzioni pastorali a beneficio dei propri fedeli, così come indicato dal Codice del 1983, si

soit par tous les évêques membres de la Conférence ayant voix délibérative, soit par la majorité d'au moins deux tiers des évêques ayant voix délibérative; dans ce dernier cas, cependant, la *recognitio* du Saint-Siège doit précéder la promulgation». In generale si può affermare che lo statuto vigente sia caratterizzato da una maggiore maturità rispetto al precedente sia perché più conforme al dettato codiciale (emblematico l'art. 1), sia perché più adeguato e coerente con alcune peculiarità canadesi (si vedano in particolare gli artt. 3.2. e 5.4 che dettano disposizioni per i vescovi di rito orientale membri della Conferenza).

³⁵ Ancora nei *Rapports d'activités* di inizio millennio si leggeva che «Le financement de la CECC provient principalement d'une contribution de chaque diocèse du Canada au *pro rata* de sa population catholique respective. Une collecte annuelle tenue dans toutes les paroisses du pays en septembre permet d'aider les diocèses à verser cette cotisation. Comme sources de revenue la Conférence compte aussi sur les profits provenant des ventes de ses publications, de l'argent perçu pour la gestion de divers fonds et de quelques revenus de placements, qui respectent des normes éthiques». Nell'assemblea plenaria del 2015 la Conferenza ha adottato una decisione che modifica il sistema esposto soprattutto per ciò che riguarda il contributo finanziario delle diocesi calcolato non più sul numero di cattolici presenti in base al censimento del Governo federale, ma sui redditi della stessa diocesi o dell'eparchia. Si rinvia al sito della Conferenza (www.cccb.ca) per ulteriori informazioni.

³⁶ Sei commissioni episcopali e tre comitati permanenti sono ad oggi al servizio della Conferenza dei vescovi del Canada. Ciascuna commissione e ciascun comitato è specializzato in un settore pastorale al fine di guidare e aiutare i vescovi nell'esercizio del proprio ministero. Tre commissioni sono nazionali, composte di vescovi ugualmente suddivisi tra settori francese e inglese (Justice et Paix; Doctrine; Unité chrétienne et relations religieuses avec les Juifs et le dialogue interreligieux); tre commissioni sono *sectorielles*, perché distinte in base alla lingua dei presuli (Évangélisation et catéchèse – *Secteur anglais*; Liturgie et sacrements – *Secteur français*; Liturgie et sacrements – *Secteur anglais*). I comitati permanenti sono attualmente: Comité permanent national de droit canonique; Comité permanent pour les relations avec les associations et les mouvements; Comité permanent sur Développement et Paix.

³⁷ Il Conseil autochtone catholique du Canada (CACC) è stato istituito nel 1998 dai vescovi canadesi allo scopo di incoraggiare la "leadership" autoctona nell'ambito della comunità cristiana, favorire la «guérison» e la «réconciliation» tra autoctoni e non e consigliare i vescovi «sur les questions autochtones». Il Consiglio ha per missione «d'examiner et de traiter les problèmes qui se posent aujourd'hui dans l'Église catholique canadienne au sujet des peuples autochtones».

esprime non solo attraverso la promulgazione di lettere, la pubblicazione di sussidi e di contributi di dottrina sociale³⁸, ma anche con la costante diffusione di comunicati, dichiarazioni, dossier sui principali progetti di legge all’esame dei parlamenti federale e provinciali che riguardano i temi sensibili (sui quali la Conferenza ritiene importante sollecitare la riflessione del popolo di Dio affinché questo possa compiere scelte coerenti con il Vangelo³⁹), nonché mediante la partecipazione in alcuni procedimenti giudiziari in cui essa reputa particolarmente utile far sentire la propria voce.

Le perplessità che questo modo di agire può a prima vista suscitare sembrano stemperarsi attraverso una rilettura del § 76 della costituzione conciliare *Gaudium et Spes*⁴⁰ che, dopo aver invitato ad «una giusta visione dei rapporti tra la comunità politica e la chiesa», ricorda come quest’ultima «si serve di strumenti temporali nella misura in cui la propria missione lo richiede». Infatti, «sempre e dovunque e con vera libertà è suo diritto predicare la fede e insegnare la propria dottrina sociale, esercitare senza ostacoli la propria missione tra gli uomini e dare il proprio giudizio morale anche su cose che riguardano l’ordine politico quando ciò sia richiesto dai diritti fondamentali della persona e dalla salvezza delle anime». Nel fare questo, prosegue il § 76, la Chiesa «utilizzerà tutti e soli quei mezzi che sono conformi al Vangelo e in armonia con il bene di tutti secondo la diversità dei tempi e delle situazioni». È in questa dimensione, dunque, che può essere compreso e interpretato lo stile della Conferenza dei vescovi cattolici del Canada cosciente di operare e di svolgere la propria missione in un paese dove «la diversité religieuse est la norme» e in cui spesso la diffusione di «un relativisme aggressif» impone «ses

³⁸ Per approfondimenti si rinvia alla consultazione del sito della Conferenza (www.cccb.ca) e in particolare della Sezione *Salle de presse-Textes officiels*.

³⁹ Utile anche in tal caso il sito ufficiale della Conferenza (www.cccb.ca) e specialmente le Sezioni *Communiqués, Déclarations publiques, Annonces, Dossiers*. Interessanti ai fini del discorso che qui si conduce appaiono le cd. *Guides des élections fédérales – Faire entendre sa voix*. Esse si rivolgono sia ai candidati, «citoyens qui assument des responsabilités pour le bien-être de la population», che ai votanti cattolici «en tant que citoyens canadiens» per incoraggiare e promuovere «le devoir de s’intéresser à la vie politique – mieux s’informer des enjeux, communiquer leur point de vue aux candidats, promouvoir un débat public vigoureux, envisager de poser leur candidature – et d’exercer leur responsabilité civique en participant au processus électoral et particulièrement en exerçant leur droit de vote». Significativa al riguardo la lettera inviata dai vescovi canadesi all’onorevole Justin Trudeau in occasione della sua elezione a primo ministro del Canada, il 4 novembre del 2015, per «exprimer (...) notre espoir de pouvoir échanger et réfléchir avec vous et avec votre gouvernement sur quelques questions importantes d’intérêt commun». Per alcuni spunti di riflessione DE CARIA R., “*Le mani sulla legge*”: il lobbying tra free speech e democrazia, Ledizioni, Torino 2017.

⁴⁰ CONCILIO VATICANO II, *Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo Gaudium et Spes*, 7 dicembre 1965, in www.vatican.va.

façons de voir» per «réduire les croyants au silence advenant que leurs convictions s'opposent (...) en particulier pour ce qui touche à l'éducation, à la vie humaine et à la famille». Come «canadiennes et canadiens – scrivono i vescovi nella lettera pastorale sulla libertà religiosa del 2012⁴¹ – nous possédons le droit à la liberté de conscience et de religion, ce qui veut dire qu'en l'absence de toute contrainte nous avons le droit d'exprimer publiquement et de diffuser librement nos convictions religieuses conformément au bien commun»⁴². Nel rivendicare con forza «le droit des citoyens en tant que croyants de participer activement à tous les secteurs de la vie publique et à faire connaître leur point de vue là où se forment les politiques et l'opinion publiques», e nell'agire allo scopo di «réaffirmer le droit qu'a la religion d'intervenir sur la place publique; promouvoir de saines relations entre l'Église et l'État; former les consciences selon la vérité objective; protéger le droit à l'objection de conscience»⁴³, la Conferenza canadese esprime dunque il suo peculiare modo di «promuovere maggiormente», il bene che la Chiesa offre agli uomini come le indica il can. 447 del Codice.

Queste considerazioni, nel disegnare l'orizzonte di riferimento in cui si colloca l'agire della CECC, consentono di soffermarsi nei paragrafi successivi sugli interventi di fronte alla Corte Suprema posti in essere a partire dal 1943. Nel prosieguo di queste note si proporrà, in altre parole, un'analisi che valuterà come la Conferenza abbia utilizzato questo specifico strumento processuale allo scopo di esercitare la sua missione e di esprimersi accanto a quei «groupes de pression» che «utilisent ces instances pour faire reconnaître de nouveaux droits individuels qui prévalent souvent sur le bien commun»⁴⁴.

3. La Conferenza episcopale canadese di fronte alla Corte Suprema

3.1. *Amicus curiae-Third intervener*: alcune precisazioni

In un recente contributo dal titolo *Interventi di terzi e amici curiae: dalla prospettiva comparata uno sguardo sulla giustizia costituzionale in Italia*, Tania Groppi afferma che «esiste un enorme problema definitorio e lessicale riguardo

⁴¹ Cfr. *Lettre pastorale sur la liberté de conscience et de religion*, cit.

⁴² Interessante è in proposito il questionario «pour la réflexion et l'échange» che accompagna la lettera e che la Conferenza episcopale ha elaborato avendo come traccia la riflessione di Benedetto XVI del 18 aprile 2012.

⁴³ In questi termini si esprime il *Sommaire de la Lettre pastorale sur la liberté de conscience et de religion publiée par le Conseil permanent de la Conférence des évêques catholiques du Canada*. Il testo è disponibile sul sito della Conferenza (www.cccb.ca).

⁴⁴ Cfr. *Lettre pastorale sur la liberté de conscience et de religion*, cit.

alla partecipazione al giudizio costituzionale di soggetti “esterni”⁴⁵. Se infatti comune a tutti gli ordinamenti è la nozione di *parte*, altrettanto non può dirsi per quelle di *third-party*, o *intervener*, o *amicus curiae*, figure, come è stato segnalato, che si collocano sullo «spartiacque tra parte e partecipazione»⁴⁶ e per le quali spesso «è assai arduo dare definizioni condivise»⁴⁷.

Queste difficoltà, certamente dovute alle differenze tra ordinamenti di solito legate alla diversa modalità di accesso al giudizio, devono ascrivarsi anche alla evoluzione che nel corso del tempo l'intervento nel procedimento giudiziario ha fatto rilevare. Era inizialmente *amicus curiae* nell'ordinamento inglese colui che, terzo neutrale, su richiesta della corte o da questa autorizzato, partecipava al processo senz'altro interesse nella lite se non quello generale ed obiettivo di collaborare per un fine superiore di giustizia evitando, o quanto meno riducendo, la possibilità di errori nella decisione. Il suo compito consisteva nell'offrire informazioni che permettessero un migliore accertamento dei fatti controversi in modo che la corte potesse formulare una decisione non viziata dalla mancata considerazione di elementi rilevanti che le parti, volontariamente o per semplice incuria, avessero ommesso di indicare. Nella trasposizione dal processo civile inglese a quello statunitense, intervengono alcune novità che modificano decisamente il ruolo dell'*amicus*: questi cessa di essere un *disinterested bystander* diventando soggetto che partecipa attivamente al giudizio in rappresentanza degli interessi di terzi estranei al processo ma comunque interessati al suo esito⁴⁸. Si qualificherà, dunque, come *amicus*

⁴⁵ Non a caso l'autrice rubrica il § 3 *Di che cosa stiamo parlando?* Si veda GROPPI T., *Interventi di terzi e amici curiae: dalla prospettiva comparata uno sguardo sulla giustizia costituzionale in Italia*, in *Consulta online*, 4 marzo 2019, p. 126.

⁴⁶ Il riferimento è a CERRI A., *Azione, difesa, partecipazione nel giudizio incidentale*, in AA.VV., *Giudizio 'a quo' e promovimento del processo costituzionale. Atti del seminario svoltosi in Roma, palazzo della Consulta, nei giorni 13 e 14 novembre 1989*, Giuffrè, Milano 1990, p. 257.

⁴⁷ GROPPI T., *op. cit.*, p. 127.

⁴⁸ La dottrina riconosce peraltro che anche questo intervento sia in senso lato sempre compiuto nell'interesse della giustizia perché le informazioni, i dati, le argomentazioni giuridiche che l'*amicus* fornisce consentirebbero alla corte di esaminare le questioni controverse in una prospettiva più ampia rispetto a quella delineata dalle parti. È stato sottolineato in proposito che «l'evoluzione in virtù della quale l'*amicus curiae* è assurto al rango di difensore di interessi non rappresentati nel processo non ha necessariamente comportato l'abbandono del ruolo neutrale che la tradizione assegnava all'*amicus*: al contrario, sembra che proprio la coesistenza di *advocacy* a difesa di soggetti che potrebbero essere pregiudicati dall'esito del processo e di *friendship* disinteressata nei confronti della corte costituisca il punto di forza dell'istituto e rappresenti una delle ragioni che ne spieghino il successo». Si veda SILVESTRI E., *L'amicus curiae: uno strumento per la tutela degli interessi non rappresentati*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1997, p. 693.

d'ora in poi colui che, per conto proprio o di altra persona o di un gruppo di persone, agisce come portatore di un interesse meritevole di considerazione, ma non tale – o perché non direttamente violato in ordine al presupposto che ha dato luogo alla lite, o perché solo eventualmente suscettibile di essere violato o di essere messo in pericolo dalla sentenza che sta per essere pronunciata – da giustificare l'intervento quale parte in causa. Ovviamente, si può trattare di un interesse non perfettamente coincidente con quello di una delle parti, ma fatto valere dall'*amicus* in giudizio perché dal suo riconoscimento ne potrà derivare un qualche vantaggio sia pure mediato⁴⁹.

Venendo specificamente all'ordinamento canadese, non c'è dubbio che alcune difficoltà definitorie segnalate siano di per sé risolte da una legislazione, le *Règles de la Cour suprême du Canada*, che disciplina con norme distinte, rispettivamente nella parte 11 (*Requêtes spéciales*) la *Requête en intervention* (artt. 55-59) e nella parte 18 (*Dispositions diverses*) la *Nomination d'un amicus curiae* (art. 92)⁵⁰.

Quanto alla prima, l'art. 55, dopo aver affermato che «*Toute personne ayant un intérêt dans une demande d'autorisation d'appel, un appel ou un renvoi peut, par requête à un juge, demander l'autorisation d'intervenir*», chiarisce negli articoli successivi i contenuti sia della richiesta di intervento che dell'ordinanza di autorizzazione del giudice. Precisamente, l'art. 57 § 2 richiede che venga specificata «a) la position que cette personne compte prendre relativement aux questions visées par son intervention» e «b) ses arguments relativement aux questions visées par son intervention, leur pertinence par rapport à la procédure et les raisons qu'elle a de croire qu'ils seront utiles à la Cour et différents de ceux des autres parties». L'art. 59, a proposito dell'ordinanza di autorizzazione ad intervenire, in primo luogo stabilisce che il giudice può «a) prévoir comment seront supportés les dépens supplémentaires de l'appellant ou de l'intimé résultant de

⁴⁹ Per un primo approfondimento si rinvia a COVEY F.M. JR., *Amicus Curiae: Friend of the Court*, in *De Paul Law Review*, 1959, pp. 30-37; KRISLOV S., *The Amicus Curiae Brief: From Friendship to Advocacy*, in *The Yale Law Journal*, 1963, pp. 694-721; CRISCUOLI G., *Amicus curiae*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1973, pp. 187-216; DE FRANCHIS F., voce *Amicus curiae*, in *Digesto delle Discipline Privatistiche – Sezione civile*, Utet, Torino 1987, p. 301; LOWMAN M.K., *The Litigating Amicus Curiae: When Does the Party Begin after the Friends Leave*, in *The American University Law Review*, 1992, pp. 1243-1299; SILVESTRI E., *op. cit.*; CHANDRA MOHAN S., *The Amicus Curiae: Friends No More*, in *Singapore Journal of Legal Studies*, 2010, pp. 352-374; ANDERSON H.A., *Frenemies of the Court: The Many Faces of Amicus Curiae*, in *University of Richmond Law Review*, 2015, pp. 361-416.

⁵⁰ Nel testo inglese delle *Rules of the Supreme Court of Canada* rispettivamente: parte 11 (*Particular Motions*) – *Motion for Intervention* (artt. 55-59) e parte 18 (*Miscellaneous Provisions*) – *Appointment of Amicus Curiae* (art. 92). Il testo in entrambe le lingue è disponibile sul sito della Corte Suprema (www.scc-csc.ca).

l'intervention» e «b) imposer des conditions et octroyer les droits et privilèges qu'il détermine, notamment le droit d'apporter d'autres éléments de preuve ou de compléter autrement le dossier». Aggiunge poi che lo stesso giudice può autorizzare l'interveniente «à présenter une plaidoirie orale à l'audition de la demande d'autorisation d'appel, de l'appel ou du renvoi» e a «soulever de nouvelles questions», nonché determinare «le temps alloué pour la plaidoirie orale».

Con riferimento invece alla nomina di un *amicus*, l'art. 92 molto sinteticamente rileva che «Dans le cas d'un appel, la Cour ou un juge peut nommer un *amicus curiae*».

Il quadro normativo illustrato e l'individuazione delle differenti figure di soggetti che, diversi dalle parti, possono essere interessate a partecipare in un giudizio, consentono a questo punto di avviare la ricerca annunciata alla fine del paragrafo precedente sulle presenze della Conferenza dei vescovi cattolici del Canada nei giudizi davanti alla Corte Suprema non prima, tuttavia, di aver dato conto delle modalità seguite nello svolgimento dell'indagine e dei criteri di lettura della giurisprudenza utilizzati.

3.2. La CECC/CCCB in giudizio

Nel 1993, nella causa *Rodriguez c. British Columbia*⁵¹, per la prima volta dalla sua istituzione⁵² la Conferenza dei vescovi cattolici del Canada domanda e ottiene di partecipare ad un procedimento davanti alla Corte Suprema. Pochi anni dopo, nel 1997⁵³, una richiesta del *Catholic Group for Health, Justice and Life/Regroupement catholique pour la santé, la justice et la vie (CGHJL/RCSJV)*⁵⁴ apre la strada ad una serie di interventi che diventano sempre più frequenti tra la fine e l'inizio del millennio e che vedono la Conferenza dei vescovi interessarsi attivamente di alcuni importanti giudizi tra i quali i due *references* rispettivamente nel 2004 in materia di matrimonio omosessuale e nel 2010 in tema di riproduzione medicalmente assistita⁵⁵. La partecipazione come *intervenir* nelle due cause

⁵¹ SUPREME COURT OF CANADA, *Rodriguez c. British Columbia (Attorney General)*, cit.

⁵² Non si rilevano interventi in giudizio da parte della Conferenza prima di tale data.

⁵³ SUPREME COURT OF CANADA, *Winnipeg Child and Family Services (Northwest Area) c. G (DF)*, 1997 3, RCS, pp. 925-994.

⁵⁴ Il *Catholic Group for Health, Justice and Life/Regroupement catholique pour la santé, la justice et la vie (CGHJL/RCSJV)* si compone di quattro importanti organismi della Chiesa cattolica: la Conferenza episcopale, la Catholic Women's League of Canada, l'Association catholique canadienne de la santé e l'Association canadienne des Chevaliers de Colomb.

⁵⁵ Il riferimento è in particolare a *Reference Re Same-Sex Marriage*, 2004 3, RCS, pp. 698-731 e a *Reference Re Assisted Human Reproduction Act*, 2010 3, RCS, pp. 457-584.

del 2018, con protagonista la Trinity Western University (già ricorrente nel 2001 contro il British Columbia College of Teachers⁵⁶), registra ad oggi l'ultima presenza della Conferenza davanti al Supremo Giudice canadese.

Questi dati, richiamati sia pure sinteticamente, permettono di svolgere l'indagine proposta delimitando innanzitutto sul piano temporale il percorso dell'assemblea dei vescovi di fronte alla Corte. Si tratta di un cammino che si svolge, potrebbe dirsi, tutto *under Charter*, ossia sotto la vigenza del *Constitution Act* del 1982 e della *Charter of Rights and Freedoms* in esso contenuta. Nell'arco di tempo disegnato, l'analisi delle sentenze pronunciate, come emerge anche dalla Tabella 1, evidenzia da un lato che la Conferenza dei vescovi interviene nei procedimenti talvolta direttamente, talvolta invece come membro del *Catholic Group/Regroupement catholique*. Si deve constatare, d'altro canto, che la partecipazione della CECC avviene sempre in qualità di *third-intervener*. Nessun giudizio, in altre parole, la vede quale *appellant* o *respondent* e neppure quale *amicus* ai sensi dell'art. 92 delle *Règles de la Cour suprême du Canada*.

Il quadro delineato si arricchisce di ulteriori elementi se si sposta l'analisi sui contenuti degli interventi. Si possono individuare in proposito alcuni importanti settori tematici: la bioetica, in cui si manifesta la costante preoccupazione della Conferenza episcopale canadese per la tutela della vita che nasce e del fine vita; il matrimonio, inteso solo come unione di un uomo e di una donna e non anche quale legame fra due persone dello stesso sesso; gli abusi sui minori commessi da ministri di culto o da religiosi; l'educazione, infine, in particolare a livello universitario. È su questi ambiti che i vescovi canadesi sviluppano un percorso che si affianca a quello di responsabilizzazione e di formazione di una coscienza politica rispettosa dei principi cristiani e che esprime in modo del tutto peculiare, come già anticipato, quell'*esercizio congiunto di alcune funzioni pastorali* che il can. 447 del Codice del 1983 indica quale ragion d'essere delle conferenze dei vescovi.

Nel dare conto nei paragrafi successivi delle controversie in cui la CECC interviene è interessante anche rilevare come si sia in presenza di sentenze pronunciate ora a maggioranza ora all'unanimità anche laddove la composizione della Corte rimanga essenzialmente la stessa. Utile è poi tenere in

⁵⁶ SUPREME COURT OF CANADA, *Trinity Western University c. British Columbia College of Teachers*, 2001 1, RCS, pp. 772-861.

considerazione la provenienza del giudice del rinvio⁵⁷, a dimostrazione che si tratta di temi sensibili in tutto il paese.

3.2.1. La *sacralità* della vita alla prova dei giudici

È sul tema del fine vita che nel 1993, nel giudizio *Rodriguez c. British Columbia*⁵⁸, la Conferenza dei vescovi cattolici del Canada inizia a proporsi nel ruolo di terzo interveniente davanti alla Corte Suprema che, per la prima volta, si occupa della legittimità costituzionale dell'art. 241 lett. b) del Codice penale sul divieto di suicidio assistito⁵⁹. Con una sentenza di grande significato, non a caso assunta con la ristretta maggioranza di cinque giudici su nove, la Corte dichiara la conformità della normativa penalistica alla *Carta dei diritti e delle libertà* rigettando le richieste della ricorrente che, malata di sclerosi laterale amiotrofica, domanda ai giudici di primo e secondo grado della British Columbia di constatare la violazione del *Constitution Act* del 1982, in particolare degli artt. 7, 12 e 15, da parte del Codice penale canadese nella misura in cui quest'ultimo vieta ad un malato in fase terminale di procurarsi la morte con l'aiuto di un medico. Nel 1993 la scelta della Corte, favorevolmente accolta dalla Conferenza dei vescovi canadesi, è nel senso di far prevalere non la libertà individuale della ricorrente, ma gli interessi collettivi e in specie quello della sacralità della vita che, secondo i giudici, ne impone allo Stato la tutela.

Alcuni anni dopo tale approccio viene ribadito dalla sentenza *R c. Latimer*⁶⁰. In questo caso all'unanimità, la Corte rigetta la richiesta del ricorrente di riduzione della pena per omicidio in virtù della necessità che lo avrebbe condotto ad uccidere la figlia di dodici anni affetta da una grave

⁵⁷ Delle dodici sentenze selezionate, il giudice del rinvio è British Columbia (5), Manitoba (1), New Brunswick (1), Saskatchewan (1), Newfoundland and Labrador (1), Quebec (1), Ontario (1). Il *reference* del 2004 si attiva da una richiesta del Governor in Council.

⁵⁸ SUPREME COURT OF CANADA, *Rodriguez c. British Columbia (Attorney General)*, cit..

⁵⁹ L'espressione *suicidio assistito* è generalmente usata per indicare l'azione attraverso la quale un soggetto si procura intenzionalmente la morte grazie all'aiuto di una terza persona che fornisce le informazioni e/o gli strumenti necessari a tal fine. Il confine con l'*eutanasia volontaria* appare spesso incerto e sfocato in quanto la differenza tra le due pratiche risiederebbe essenzialmente nella diversa persona che esegue l'atto che conduce alla morte la quale, nel caso del suicidio assistito, è il paziente e non il suo medico. L'*eutanasia attiva* viene talvolta distinta dall'*eutanasia passiva*, sia dal punto di vista medico che etico, per riferirsi all'omissione di terapie o alla cessazione di quelle che mantengono in vita il paziente nella fase terminale della sua malattia. Per un primo approfondimento si rinvia al rapporto adottato nel 1995 dal Senato canadese *Special Senate Committee on Euthanasia and Assisted Suicide of Life and Death – Final Report*, disponibile all'indirizzo www.parl.gc.ca.

⁶⁰ SUPREME COURT OF CANADA, *R c. Latimer*, 2001 1, RCS, pp. 3-44.

paralisi cerebrale. Il Supremo Giudice, ritenendo nel caso concreto non dimostrati gli elementi che dovrebbero configurare tale necessità – pericolo imminente, esistenza di una ragionevole alternativa legale, sussistenza di un legame di proporzionalità tra male inflitto e male evitato⁶¹ – conferma la pena irrogata dalle corti di primo grado e conclude che «tuer quelqu'un – dans le but de mettre fin à la douleur produite par un état de santé physique ou mental qui peut être traité par des soins médicaux – n'est pas une réaction proportionnée au mal que constitue une douleur qui ne met pas la vie en danger et qui résulte de cet état de santé»⁶².

Ancora una volta, dunque, il valore della vita e l'obbligo dello stato di proteggerla, soprattutto laddove essa appare più vulnerabile, prevalgono nel ragionamento della Corte e sono evidentemente il fulcro anche degli interventi della *CECC* e del *Catholic Group* che, nel ricordare «le point de vue moral, éthique et religieux de l'Église catholique, selon lequel la vie humaine, à toutes les phases de son développement, mérite d'être traitée avec dignité et respect»⁶³, focalizzano l'attenzione su alcuni importanti passaggi: il miglior interesse del minore, da un lato e la pena minima di condanna per omicidio dall'altro. Se l'obbligo del genitore di tendere al *best interest* del figlio non deve né può mai includere il diritto di optare per la morte piuttosto che per la vita di quest'ultimo, d'altro canto mai il primo potrà essere giustificato sulla base della necessità qualora scelga di mettere fine ai giorni del secondo. Quanto alla pena minima di condanna per omicidio, mai potrà essere ritenuta *cruelles et inhabituelles* alla luce della natura trascendente del diritto alla vita e della sicurezza della persona a proteggerla, sicché inappropriata deve considerarsi una *exemption constitutionnelle* che non solo crea un'incertezza giuridica, ma equivale a

⁶¹ Imminent peril or danger/Danger imminent; No reasonable legal alternative/Autre solution raisonnable et legal; Proportionality between the harm inflicted and the harm avoided/proportionnalité entre le mal infligé et le mal évité.

⁶² SUPREME COURT OF CANADA, *R c. Latimer*, cit.

⁶³ «The *Canadian Conference of Catholic Bishops* – si legge nel n. 4 dell'intervento davanti alla Corte – has been active in bringing a moral, philosophical and pastoral perspective to a number of critical public policy issues» e in particolare ha una «strong and consistent advocate for the promotion of human dignity and the protection of human life from its beginning to natural end». Negli stessi termini al n. 12 la *Catholic Group's Perspective* è così riassunta: «The thrust of Mr. Latimer's appeal is: those who commit "compassionate homicide" deserve more lenient sentences than other killers. This approach is open to abuse and diminishes respect for human life by signaling that the life of a person who is old, infirm, chronically ill or disabled is of less value. It is precisely those whose lives are most vulnerable who need our special care. Where human life is concerned, there is no question of someone being more or less worthy». Il testo è disponibile sul sito della Conferenza (www.cccb.ca).

istituire una nuova figura di *killer*, quella dell’omicida per compassione (*mercy killer*).

Alla luce degli orientamenti descritti si comprende perché nel 2015, quando la Corte ritorna sul tema del fine vita, la scelta di allontanarsi dalle proprie decisioni dà luogo ad un vero *overruling* di portata storica⁶⁴. Con la sentenza *Carter c. Canada*⁶⁵, adottata all’unanimità, essa infatti dichiara l’incostituzionalità del divieto generalizzato di suicidio assistito dando atto di inserirsi da protagonista all’interno di un acceso dibattito. La Corte, in altre parole, giunge a legalizzare questa pratica laddove, nonostante l’orientamento favorevole dell’opinione pubblica, il legislatore aveva fino ad allora più volte fallito. Sarà infatti solo dopo tale vicenda che il Parlamento federale adotterà il progetto di legge C 14 *Loi modifiant le Code criminel et apportant des modifications connexes à d’autres lois (aide médicale à mourir)*.

Ai fini delle presenti note, ciò che appare interessante segnalare è innanzitutto la scelta del Supremo Giudice di rinunciare a difendere l’assolutezza del *diritto alla vita* aderendo piuttosto all’idea che quest’ultimo non debba essere inteso come implicante un obbligo di preservare la vita ad ogni costo, ciò che comporterebbe invece un *dovere alla vita*. D’altra parte, è altrettanto utile rilevare come la CECC nel 2015 non presenti un proprio intervento nel giudizio, a differenza di quanto aveva fatto nel 1993 e nel 2001, concentrando invece la sua attenzione, consapevole di esprimere una posizione di minoranza, sul dibattito pubblico. I numerosi comunicati, le dichiarazioni, le lettere⁶⁶ costituiscono gli strumenti con cui i vescovi sollecitano i membri del Parlamento a valutare con estrema attenzione la decisione della Corte di «créer un

⁶⁴ Per alcuni commenti si rinvia a GALLARATI F., *La Corte Suprema apre la strada al suicidio assistito*, in *DPCE online*, 2015, 2, pp. 305-308; STEFANELLI E., *La Corte suprema del Canada, il suicidio assistito, l’uso dei precedenti. Brevi note a margine del caso Carter v. Canada (Attorney General), 2015 SCC 5*, in www.federalismi.it, 2015, 3, pp. 1-22; TOMASI M., *Alla ricerca di una disciplina per il suicidio medicalmente assistito in Canada: dal divieto penale a un articolato regime di controlli e cautele – Canada Supreme Court: Carter v. Canada (Attorney General)*, in *DPCE online*, 2015, 2, pp. 291-296; CECCHERINI E., *La giurisprudenza della Corte suprema del Canada nel biennio 2014-2015*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2016, pp. 1989-2020; RODRIGUEZ S., *Tecniche di bilanciamento tra diritto alla vita e libertà personale: l’attivismo della Corte canadese e il dialogo con i giudici di Strasburgo*, in CECCHERINI E. (a cura di), *I diritti al tempo delle crisi. Nuove esigenze di ponderazione*, Editoriale Scientifica, Napoli 2018, pp. 205-234.

⁶⁵ SUPREME COURT OF CANADA, *Carter c. Canada*, 2015 1, RCS, pp. 331-398.

⁶⁶ Si rinvia in proposito al sito della Conferenza (www.cccb.ca).

nouveau “droit constitutionnel”, le prétendu “droit au suicide”⁶⁷; invitano tutti i cittadini «à mieux s’informer sur l’euthanasie et le suicide assisté et à promouvoir, à la place, les soins palliatifs et les soins à domicile»⁶⁸; impegnano «les catholiques, nos frères et soeurs appartiennent à d’autres communautés chrétiennes ou à d’autres religions, ainsi que toutes les personnes qui apprécient la beauté et la dignité inhérente à la vie, à s’engager dans ce débat»⁶⁹.

Lo stesso *modus operandi* si riscontra anche in tema di tutela della vita che nasce che, prima l’aborto, poi la riproduzione medicalmente assistita sollecitano a perseguire con diversi strumenti. La riflessione interna alla

⁶⁷ Così la *Déclaration émise par l’Assemblée plénière de la Conférence des évêques catholiques du Canada sur la question de l’aide au suicide – Un appel à nos concitoyens canadiens des évêques catholiques du Canada*, 18 settembre 2015. Si veda anche la *Déclaration sur l’aide médicale à mourir* di Mgr. Paul-André Durocher, 6 febbraio 2015 («Mes frères évêques et moi – si legge nell’ultimo capoverso del testo – exhortons les gouvernements et les cours à interpréter la décision d’aujourd’hui au sens le plus strict du terme, à résister aux pressions d’aller plus loin en approuvant de prétendus actes d’«homicide par compassion» et d’euthanasie. Nous faisons de nouveau appel aux gouvernements provinciaux et territoriaux pour qu’ils assurent des soins palliatifs de qualité dans toutes leurs juridictions. Nous implorons également les agences gouvernementales et professionnelles de mettre en place des politiques et des directives qui respectent la liberté de conscience de tous les travailleurs et administrateurs de la santé qui ne voudront pas et qui ne pourront pas accepter le suicide comme une solution médicale à la souffrance et à la douleur») e la *Mémoire présenté par le Président de la Conférence des évêques catholiques du Canada au Comité externe sur les options de réponse législative à Carter c. Canada*, 19 ottobre 2015, che ben illustra i fondamenti del magistero della Chiesa sul tema del fine vita. I documenti sono disponibili sul sito della Conferenza (www.cccb.ca).

⁶⁸ Interessante è il continuo richiamo nei comunicati e nelle dichiarazioni della Conferenza sia al rapporto del 2011 pubblicato dal *Comité parlementaire sur les soins palliatifs et les autres services d’accompagnement* dal titolo *Avec dignité et compassion. Soins destinés aux Canadiens vulnérables*, sia al rapporto del *Comité mixte spécial du Gouvernement du Canada* rubricato *L’aide médicale à mourir: une approche centrée sur le patient* del 2016. Si veda anche la *Mémoire de la Conférence des évêques catholiques du Canada au Comité permanent de la justice et des droits de la personne concernant le projet de loi C-14, Loi modifiant le Code criminel et apportant des modifications connexes à d’autres lois (aide médicale à mourir)*. I documenti sono disponibili sul sito della Conferenza (www.cccb.ca).

⁶⁹ Si veda la *Déclaration contre l’euthanasie et le suicide assisté publiée par la Conférence des évêques catholiques du Canada et l’Alliance évangélique du Canada*, 29 ottobre 2015 e la *Lettre pastorale du Conseil permanent de la Conférence des évêques catholiques du Canada – Le ministère de la santé dans l’Église catholique du Canada*, 11 febbraio 2005, che spiega perché la Chiesa, popolo di Dio, «a toujours accordé tant d’importance au ministère de la santé et de la guérison», perché essa deve considerare «aujourd’hui, plus que jamais, (...) le ministère et les soins de santé comme une partie essentielle et intégrale de sa mission et de sa vie» e, ancora, perché «la présence et l’engagement catholiques dans les soins de santé constituent un élément propre à l’Église». I documenti sono disponibili sul sito della Conferenza (www.cccb.ca).

Chiesa cattolica canadese, avviata già all'indomani della pubblicazione dell'enciclica *Humanae vitae*⁷⁰, si affianca così, a partire dagli anni '90, ad un attento monitoraggio della CECC sull'attività legislativa del Parlamento federale e ad un suo controllo sull'operato della Corte Suprema. Sono in particolare le sentenze del 1997⁷¹ e del 1999⁷² che vedono un intervento del

⁷⁰ PAOLO VI, *Lettera enciclica Humanae Vitae*, 25 luglio 1968, in www.vatican.va. Nel 1990, in occasione delle audizioni parlamentari relative al progetto di legge C 43 in materia di aborto, la Conferenza dei vescovi presentava una memoria che focalizzava l'attenzione su quattro significativi elementi: «Premièrement le fait même de l'existence d'un projet de loi attestait que l'avortement n'était pas exclusivement une question de nature privée, mais également une question de moralité publique. Deuxièmement, les évêques favorisaient l'inclusion d'une loi sur l'avortement dans le Code criminel et non dans un statut administratif. Troisièmement, ils s'opposaient à l'approche gestationnelle selon laquelle la vie humaine méritait avantage d'être protégée à une étape qu'à une autres de son développement. Enfin, les évêques ont souvent parlé de ce que comporterait le fait de vivre sous le régime de la "meilleure loi possible" plutôt que sous celui de la "loi parfaite"». Si veda DALY B.M., *op. cit.*, capitolo 5.

⁷¹ SUPREME COURT OF CANADA, *Winnipeg Child and Family Services (Northwest Area) c. G (DF)*, cit. «Le droit canadien ne reconnaît pas à l'enfant à naître la qualité de personne juridique titulaire de droits. Il s'agit d'un principe général applicable dans tous les domaines du droit». In questi termini si esprimono i giudici della Corte (La Forest, L'Heureux-Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci) per rigettare il ricorso proposto dall'Office des services à l'enfant et à la famille che domanda di annullare la decisione della corte di appello del Manitoba. Quest'ultima aveva infatti ritenuto non giustificata l'ordinanza con cui i giudici di primo grado avevano riconosciuto la competenza *parens patriae* del tribunale anche all'*enfant à naître* al fine di collocare sotto il controllo del direttore dell'Office des services à l'enfant et à la famille la convenuta, G(DF), che, allora incinta di cinque mesi di un quarto figlio, assumeva regolarmente droga mediante inalazione di colla. La richiesta di accogliere la donna «jusqu'à la naissance de l'enfant dans un centre de soins de santé pour y subir un traitement», veniva motivata con la necessità di tutelare oltre alla donna il nascituro, tenendo anche conto che due dei quattro figli erano nati con handicaps permanenti e posti sotto la tutela permanente dello Stato. La scelta della corte di appello, accolta dalla Corte Suprema, è tuttavia nel senso di ritenere «que l'ordonnance n'était pas justifiée suivant les règles de droit relatives à la compétence *parens patriae* et à la responsabilité délictuelle». Peraltro, ammettono i giudici, che «vu la difficulté et la complexité inhérentes à l'extension des règles de droit afin de permettre une telle ordonnance, il était préférable de s'en remettre au législateur plutôt qu'aux tribunaux».

⁷² SUPREME COURT OF CANADA, *Dobson (Litigation Guardian Of) c. Dobson*, 1999 2, RCS, pp. 753-815. «La mère ne doit pas être tenue délictuellement responsable du dommage subi par son enfant en raison de la négligence dont elle aurait fait preuve avant la naissance laquelle a causé un préjudice au fœtus qu'elle portait». È questa la scelta dei giudici della Corte Suprema nel caso di specie che vede contrapposti la signora Cynthia Dobson e il figlio Ryan Leigh Mac Lean Dobson. La ricorrente, all'epoca dei fatti incinta di ventisette settimane, veniva per sua negligenza coinvolta in un incidente d'auto a seguito del quale il feto che portava in grembo, nato prematuramente con parto cesareo, riportava lesioni mentali e fisiche permanenti. L'azione intentata da quest'ultimo, volta a far dichiarare la responsabilità della madre, viene accolta favorevolmente dai giudici di primo grado del New Brunswick che ritengono avere egli la capacità giuridica di agire «en justice pour obtenir réparation du préjudice causé par la négligence qu'aurait commise la mère avant la naissance». Di diverso

Catholic Group laddove nel 2010, nel *reference* in materia di procreazione medicalmente assistita⁷³, è la stessa Conferenza a chiedere ed ottenere di intervenire nel giudizio⁷⁴. Unico è evidentemente il filo conduttore che

avviso si dimostrano, peraltro, sia la corte d'appello che la Corte Suprema. Nell'accogliere le richieste della signora Dobson dichiarano, infatti, che «une obligation légale de diligence ne peut pas et ne doit pas être imposée par les tribunaux à la femme enceinte à l'égard du fœtus qu'elle porte ou de l'enfant auquel elle donne naissance par la suite (...). L'imposition d'une responsabilité délictuelle dans ce contexte aurait – infatti – des effets profonds sur chaque femme enceinte et sur la société canadienne en général». Sennonché, da un lato sottolineano che «contrairement aux tribunaux, le législateur peut légiférer en la matière sous réserve des limites imposées par la Charte canadienne des droits et libertés» e d'altro canto che «la relation entre la femme enceinte et le fœtus est véritablement unique». Par conséquent, il ne peut y avoir aucune comparaison utile entre d'une part l'action qu'exerce un enfant pour négligence commise avec sa naissance contre le tiers auteur d'un délit, et, d'autre part, celle qu'il dirige contre sa mère».

⁷³ SUPREME COURT OF CANADA, *Reference Re Assisted Human Reproduction Act*, cit. Nel 1989 il Governo federale istituiva la Commissione reale sulle nuove tecniche di riproduzione (*Commission Baird*) chiamata a riflettere sul tema della procreazione assistita. Nel rapporto finale i membri esprimevano inquietudine riguardo ad alcune pratiche e invitavano il Governo a legiferare. Quest'ultimo, dopo ampie consultazioni, adottava nel 2004 la *Loi sur la procréation assistée*. Il procuratore generale del Québec, rilevando la incostituzionalità di alcune disposizioni contenute nella legge (in particolare gli artt. da 8 a 19, da 40 a 53, 60, 61, e 68 «visent à régler tout le domaine de la pratique médicale et de la recherche liées à la procréation assistée et excèdent la compétence du Gouvernement fédéral»), indirizzava una richiesta di *reference* alla corte di appello che ne riconosceva la fondatezza affermando che le disposizioni contestate non erano «règles de droit criminel valides, car leur raison d'être véritable était la réglementation de la pratique médicale et de la recherche liées à la procréation assistée». La Corte Suprema accoglie solo in parte la scelta dei giudici di appello del Québec riconoscendo la costituzionalità di alcune norme (artt. 8, 9, 12, 19, 60) e ritenendo, invece, rispettivamente che gli artt. 10, 11, 13, da 14 a 18 e i paragrafi 40(2), (3), (3.1), (4) (5) e 44(2), (3) eccedano la competenza legislativa del Parlamento del Canada secondo il *Constitution Act* del 1867 e che i paragrafi 40(1), (6) (7) e 44(1) e gli artt. da 41 a 43, da 45 a 53, 61 e 68 siano costituzionali nella misura in cui «se rattachent à des dispositions constitutionnelles».

⁷⁴ Si vedano le *Réflexions sur les implications de la Loi sur la procréation assistée*, 24 novembre 2005 e la *Déclaration de la Conférence des évêques catholiques du Canada sur le jugement de la Cour Suprême du Canada dans la cause Procureur général du Canada contre Procureur général du Québec*, 22 dicembre 2010, in cui la CECC, dopo aver espresso la sua preoccupazione «par la décision majoritaire de la Cour Suprême du Canada du 22 décembre 2010 qui a déclaré inconstitutionnelles un certain nombre de dispositions de l'actuelle "Loi sur la procréation assistée"», rileva come «les résultats de cette décision ne sont pas encore parfaitement clairs, mais il semble que la procréation humaine risque d'être considérée de plus en plus comme une simple affaire de santé et de sécurité individuelle, plutôt que d'être traitée comme une importante question éthique». Per la Conferenza, «1 La procréation humaine assistée ne se limite pas seulement à une question de soins de santé mais constitue une question très profonde qui touche au bien commun, au caractère sacré de la vie humaine et à la protection des plus vulnérables; 2 la biotechnologie soulève de vastes questions morales, éthiques et sociales qu'il importe de contrôler dans l'intérêt public; 3 la biotechnologie contient un lourd potentiel pouvant conduire à dévaluer la nature humaine et à miner les fondements de la dignité humaine». I documenti sono disponibili sul sito della Conferenza (www.cccb.ca).

guida: la tutela della vita in ogni sua fase e il riconoscimento dell'esistenza sia di *una vita* anche nel caso dell'«enfant à naître», sia di *una relazione* «véritablement unique» tra «la femme enceinte et le foetus»; conseguentemente, il rifiuto dell'idea che «la femme enceinte et l'enfant à naître ne forment qu'une seule personne», e la negazione dell'esclusione dell'embrione «de la définition “d'éléments du corps humain servant à la re production”»⁷⁵.

3.2.2. Sacramento del matrimonio c. *Same-Sex Marriage*

Débat sur le mariage au Canada. È questo il titolo della pagina web del sito della Conferenza episcopale canadese dedicata al dossier sul matrimonio. L'elenco dei documenti in essa contenuti è preceduto dalla seguente introduzione: «Depuis le début des débats entourant la redéfinition du mariage en 2002, la Conférence des évêques catholiques du Canada et l'Organisme catholique pour la vie et la famille (OCVF) ont publié de nombreux textes: déclarations, mémoires, commentaires et autres». Tale breve presentazione, unitamente alla lettura dei contributi cui si rinvia, consentono di cogliere l'atteggiamento della CECC di fronte agli interrogativi che il nuovo millennio pone all'insegnamento e alla dottrina della Chiesa cattolica secondo cui «le mariage est à la fois une vocation et un sacrement» e «il existe exclusivement entre un homme et une femme pour le bien commun de la société».

Proprio per affrontare le nuove sfide e provare a offrire risposte ai dubbi e alle difficoltà emergenti, non sorprende che l'*esercizio congiunto di alcune funzioni pastorali* si realizzi da parte della CECC con strumenti e modalità diversificate: il richiamo costante del magistero della Chiesa cattolica sul sacramento del matrimonio; la sensibilizzazione sulla questione della *ridefinizione legislativa* di tale istituto per mezzo di pubblicazioni, documenti, approfondimenti e dossier rivolti in particolare *aux fidèles des communautés catholiques dont les évêques ont la charge*⁷⁶; la

⁷⁵ *Ibidem.*

⁷⁶ Si segnalano in particolare la *Lettre pastorale aux catholiques du Canada sur la rédefinition du mariage*, 9 febbraio 2005 («La Cour Suprême du Canada n'a pas laissé entendre que la législation proposée du gouvernement pour redéfinir le mariage est nécessaire pour se conformer à la Charte canadienne des droit et des libertés, ni que la définition traditionnelle du mariage est contraire à la Charte») e la *Déclaration sur le mariage*, 9 novembre 2006 («En tant qu'institution sociale, le mariage se préoccupe principalement du bien commun et non des droits individuels (...). L'intérêt de l'État pour l'institution du mariage a toujours été et devrait continuer à être l'union d'un homme et d'une femme pour le bien de la société»). I documenti sono disponibili sul sito della Conferenza (www.cccb.ca).

partecipazione attiva al dibattito politico sia prima che successivamente all'approvazione del *Civil Marriage Act* (già progetto di legge C 38 recante *Loi concernant certaines conditions de fond du mariage civil*⁷⁷); l'intervento, infine, davanti alla Corte Suprema che nel 2004 si trova a dover esprimere il proprio parere sulla *Proposition de loi concernant certaines conditions de fond du mariage civil formulée dans le décret C.P. 2003-1055 du 16 Juillet 2003*⁷⁸. Attività, strumenti, approcci differenti, dei

⁷⁷ Interessanti al riguardo la *Mémoire présenté par la Conférence des évêques catholiques du Canada au Comité permanent de la Justice et des droits de la personne sur le document de travail intitulé "Mariage et reconnaissance des unions de conjoints de même sexe"*, 13 febbraio 2003 («Nous sommes ici aujourd'hui pour renforcer le maintien de la reconnaissance du mariage comme l'union légitime entre une femme et un homme à l'exclusion de toute autre personne. Nous croyons que les fins et les caractéristiques fondamentales du mariage sont: le bien du couple, la procréation et l'éducation des enfants. Ces fins font du mariage un bien irremplaçable pour la société. De plus, le mariage possède une dimension anthropologique, personnelle, sociale et religieuse»); il *Document informatif préparé par l'Organisme catholique pour la vie et la famille "Les questions le plus fréquemment posées quant au fait d'accorder aux partenaires de même sexe le droit juridique de se marier"*, 25 marzo 2003; la *Lettre aux honorables membres du Sénat et membres de la Chambre des Communes: Changements proposés affectant le sens et la nature du mariage*, 2 giugno 2005; la *Mémoire de la Conférence des évêques catholiques du Canada "Sauver le mariage comme institution fondamentale reconnue par l'État"*, 2005; la *Lettre du Président de la CECC au Premier ministre et aux chefs des partis de l'opposition*, 13 luglio 2005; il *Commentaire du Président de la Conférence des évêques catholiques du Canada au sujet de l'adoption du Projet de loi C-38 par la Chambre des Communes*, 20 luglio 2005 («La Conférence des évêques catholiques du Canada demande au Sénat de jouer pleinement son rôle en portant un regard pondéré et nouveau sur ce projet de loi afin de considérer avec prudence les diverses conséquences sociales, religieuses, légales et civiles du Projet de loi C-38. Nous demandons également au Sénat d'entreprendre des audiences publiques afin de permettre au plus grand nombre de Canadiens et de Canadiennes de toutes les régions du pays et de tout horizons sociaux et culturels qui ont de sérieuses réserves au sujet de ce projet de loi, d'exprimer leur point de vue»).

⁷⁸ Il 16 luglio 2003 il Governo canadese avanza richiesta di *advisory opinion* alla Corte in ordine alla competenza del legislativo federale nel disciplinare, se del caso, il matrimonio fra persone dello stesso sesso; agli eventuali limiti frapposti a tale disciplina dalla *Carta dei diritti e delle libertà*; alle garanzie delle quali possano avvalersi i ministri del culto qualora il loro credo vieti la celebrazione di un *Same-Sex Marriage*; alla compatibilità con la *Carta dei diritti e delle libertà* del requisito della eterosessualità per la celebrazione del matrimonio civile, così come risulta dalla *common law* e, per quanto riguarda la provincia del Québec, dall'art. 5 del *Federal Law-Civil Law Armonization Act* del 2001. Nel *reference* la Corte conferma che, ai sensi dell'art. 91.26 del *Constitution Act* del 1867, la normativa sul matrimonio, da intendersi come disciplina della *capacity to marry*, risulta affidata alla potestà legislativa federale. Osserva, però, che il significato della parola *marriage*, non risulta individuato, una volta per tutte poiché «notre Constitution est un arbre vivant qui, grâce à une interpretation progressiste, s'adapte et répond aux réalités de la vie moderne». Quanto poi alle garanzie per i ministri di culto che si rifiutino di celebrare i matrimoni che siano in contrasto con la religione che professano, secondo la Corte «en l'absence de circonstances particulières (...) le droit à la

quali la Conferenza episcopale canadese si serve per *promuovere l'incremento del bene che la Chiesa offre agli uomini* come indicato nel decreto conciliare *Christus Dominus*.

Focalizzando l'attenzione sull'intervento davanti alla Corte, due possono dirsi gli elementi forti che fondano le argomentazioni della CECC. Da un lato il progetto di legge del Governo federale concernente la ridefinizione del matrimonio indebolirebbe la *libertà di coscienza e di religione* perché «il imposerait une orthodoxie contraire» ad essa. D'altro canto la definizione tradizionale di tale istituto quale unione fra uomo e donna dovrebbe ritenersi *costituzionalmente legittima* contrariamente alla ridefinizione proposta. Sussisterebbe, infatti, un interesse dello Stato a tutelare l'istituzione tale per cui «le fait d'exclure du mariage les unions entre conjoints de même sexe ne se fonde pas sur une caractéristique personnelle non pertinente, l'orientation sexuelle, mais sur le défaut de complémentarité sexuelle, facteur essentiel au but de l'institution qui est la procréation et l'éducation de la prochaine génération»⁷⁹.

Per la Conferenza episcopale canadese, in sintesi, il progetto di legge arrecherebbe due gravi pregiudizi.

Non possono evidentemente i vescovi aderire all'idea del matrimonio come «une variété d'institutions regroupées sous une espèce d'institution parapluie, sous prétexte que l'institution du mariage a su concilier une pluralité de valeurs». Neppure possono accogliere una concezione del matrimonio fondata sulla cosiddetta *égalité relationnelle* secondo la quale tutte le relazioni consensuali tra adulti dovrebbero essere trattate in modo uguale. Il matrimonio come istituzione non concerne, infatti, «droits individuels»: non a caso lo Stato protegge e promuove «la relation sexuelle à la base des mariages hétérosexuels dans l'intérêt public qui tient à la

liberté de religion garanti par l'al. 2a de la Charte a une portée assez étendue pour protéger les autorités religieuses contre la possibilité que l'État les contraigne à marier civilement ou religieusement deux personnes du même sexe contrairement à leurs croyances religieuses». Senza risposta rimane invece il quesito relativo all'ultimo punto che si sostanzia nella legittimità di un precetto normativo che sancisca la differenza di genere come requisito necessario per il matrimonio: «dans les circonstances particulières du présent renvoi – si legge nel testo della sentenza – la Cour doit exercer son pouvoir discrétionnaire de refuser de répondre à la question n. 4». Per un primo approfondimento si veda OLIVETTI RASON N., *La giurisprudenza della Corte suprema del Canada nel biennio 2004-2005*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2006, pp. 3643-3667 e CECCHERINI E. (ed.), *Sexual Orientation in Canadian Law*, Giuffrè, Milano 2004.

⁷⁹ In questi termini si esprime il *Resumé du mémoire déposé par la Conférence des évêques catholiques du Canada devant la Cour Suprême du Canada dans le cadre du renvoi sur le mariage*, 8 Juin 2004. Per la consultazione del testo si rinvia al sito della Conferenza (www.cccb.ca).

création et à l'éducation de la prochaine génération de ses citoyens au sein de l'unité sociale la mieux à même de poursuivre cet objectif». Non ci sarebbe di conseguenza un interesse pubblico *impérieux* a proteggere e promuovere le relazioni sessuali fondate «sur l'orientation, sur les préférences sexuelle, les préférences personnelles, les goût des individus, les pratiques culturelles ou les convictions religieuses des personnes en cause». Lo Stato può avere interesse a *reconnaître* relazioni tra adulti al di fuori del matrimonio al fine di *réglementer*, ma non allo scopo di *institutionaliser*⁸⁰. Per queste ragioni secondo la Conferenza la definizione tradizionale di matrimonio non opera alcuna discriminazione e dovrebbe confermarsene la validità.

Quanto poi alla violazione della libertà di coscienza e di religione, con una legge che riconosca la legittimità del matrimonio fra due persone dello stesso sesso lo Stato farebbe di fatto assurgere a norma universale e obbligatoria «un'opinion particulière, de nature idéologique, selon laquelle les relations sexuelles intimes fondant les unions de même sexe doivent être considérées comme un bien». Sennonché, una volta «instituée cette orthodoxie sociale et morale», sarebbe breve il passo che condurrebbe, per esempio, a negare lo status «d'organisme de bienfaisance et leurs autres avantages aux individus, aux groupes religieux ou à leurs organismes charitables affiliés s'ils osent enseigner publiquement ou endosser des opinions contraire à cette prétendue orthodoxie»; d'altro canto, altrettanto difficile potrebbe risultare per un funzionario pubblico che in coscienza disapprovasse comportamenti omosessuali opporsi alla richiesta di celebrazione di un matrimonio tra due persone dello stesso sesso. Egli sarebbe posto di fronte ad una scelta «qui n'en est pas un: soit de présider le rite au mépris de sa conscience, soit de suivre sa conscience en refusant de célébrer le mariage et de perdre son emploi». Imporre dunque una tale scelta equivarrebbe per i vescovi del Canada a violare i diritti garantiti dalla *Charter of Rights and Freedoms* e in particolare dall'art. 2a.

Ora, è noto che il 20 luglio 2005, dopo Olanda (2000), Belgio (2003) e Spagna (2005), anche il Canada approva definitivamente il *Civil Marriage Act* che entra così in vigore in tutto il paese legalizzando il *Same-Sex Marriage*. Ancora una volta la reazione e l'attenzione della Conferenza episcopale non si fanno attendere. E se da un lato è la *Lettre du Président au Premier ministre et aux chefs des partis de l'opposition* del dicembre 2006 a sollecitare una riflessione sul voto della Camera dei comuni per una

⁸⁰ Si rinvia ai nn. 67 e 68 dell'intervento della Conferenza episcopale per un approfondimento al riguardo. Il testo è disponibile sul sito della CECC (www.cccb.ca).

possibile riapertura del dibattito «sur la redéfinition du mariage», dall'altro è nella dichiarazione di poco successiva che, preso atto del rifiuto di una tale opportunità da parte del legislatore, la Conferenza inviterà *tous les catholiques canadiens* ad un approfondimento del magistero cristiano al fine di perseguire alcune azioni concrete di ampio respiro⁸¹.

3.2.3. *De la souffrance à l'espérance*: gli abusi sui minori tra Chiesa e Corte

Nel 1992, a seguito di un lungo processo di riflessione, le *Comité Ad Hoc de la CECC* pubblicava un *Rapporto*, intitolato *De la souffrance à l'espérance*⁸², sui casi di aggressione sessuale a danno di minori da parte di ministri di culto. Pioniera nel mondo ecclesiale in questa materia, la Conferenza canadese si impegnava fin da allora in modo forte per la prevenzione degli abusi mediante l'adozione di misure diocesane, all'avanguardia per gli standard dell'epoca, che potessero offrire a tutti i vescovi gli strumenti necessari non solo per affrontare i casi che si sarebbero potuti presentare alla loro attenzione o di cui gli stessi in ogni modo fossero venuti a conoscenza, ma anche per organizzare «des

⁸¹ In particolare: «Promouvoir la relation privilégiée d'un homme et d'une femme dans le mariage comme fondement stable de toute société, et qui s'avère le meilleur soutien pour les droits et les besoins des enfants; Poursuivre la recherche de moyens pour soutenir et aider les couples hétérosexuels, qui, comme le mentionnait la Cour Suprême du Canada en 1997, “ont la capacité unique de procréer” et qui “ont la responsabilité du soin et de l'éducation de la majorité des enfants au Canada”; Inciter les politiciens fédéraux à entreprendre des recherches et des consultations plus approfondies sur les effets à long terme de la redéfinition du mariage civil sur la société et les générations futures; Suivre l'évolution des législations provinciales et territoriales, de même que les politiques, afin de s'assurer qu'elles protègent intégralement la liberté de conscience et de religion, ainsi que la liberté d'expression, pour tous les citoyens, autant dans le domaine privé que public; Collaborer avec les différents services publics d'éducation et les commissions scolaires afin de s'assurer que l'enseignement et les ressources didactiques respectent le sens traditionnel du mariage; Respecter la dignité de toute personne, quelle que soit son orientation sexuelle, en évitant toute marque de discrimination injuste à l'égard des hommes et des femmes présentant des tendances homosexuelles foncières; Prévenir tout changement ultérieur dans la définition du mariage civil, y compris la polygamie; Insister auprès des partis politiques pour que leurs membres puissent voter librement lorsque des questions d'éthique et de morale mettent en cause notre société, particulièrement en ce qui concerne les droits fondamentaux de liberté de conscience et de religion, telle la définition du mariage; Enjoindre le Gouvernement fédéral à protéger les groupes religieux qui n'acceptent pas la redéfinition du mariage, contre la remise en cause de leur statut d'organisme de charité». Si rinvia al sito della Conferenza per ulteriori informazioni (www.cccb.ca).

⁸² Cfr. *Rapport De la souffrance à l'espérance. Rapport du Comité ad hoc de la CECC sur les cas d'agression sexuelle*, 1992. Si veda anche il documento *Responsabilité dans le ministère: énoncé de nos engagements*, 1996. I testi sono disponibili sul sito della Conferenza (www.cccb.ca).

environnements sécuritaires pour les enfants, les bénévoles et le personnel engagé pour intervenir en pastorale»⁸³.

La collaborazione assidua con le autorità civili e la convinzione che «les abus, quels qu'il soient n'ont pas leur place»⁸⁴, convincevano i presuli canadesi, nel 2003, a costituire un gruppo di lavoro per rivedere ed aggiornare il documento del 1992. Si trattava di un momento importante per valutare eventuali cambiamenti delle politiche generali poste in essere allo scopo soprattutto di prevenire e poi di affrontare i casi di abusi commessi da membri del clero. Nel settembre del 2005 il gruppo di lavoro, composto dall'arcivescovo di Winnipeg, dal vescovo ausiliare a Québec e da altri nove membri tra laici e ministri ordinati, rimetteva il suo rapporto⁸⁵ dopo un'ampia consultazione – tra l'altro anche delle vittime – e dopo un periodo di riflessione e di analisi, sulla base del quale, nel 2007, la Conferenza episcopale pubblicava degli *Orientations* allo scopo di «aider les diocèses du Canada à renforcer leur protocole diocésain de prévention des abus sexuels et de réponse pastorale aux plaintes alléguant que des geste d'abus sexuel ont été commis sur des personnes mineures par des membres du clergé ou d'autres employés relevant du diocèse»⁸⁶. Tre gli elementi essenziali su cui insisteva il documento: la creazione di un ambiente sicuro per le attività pastorali, soprattutto se rivolte ai minori, con conseguente necessità per le diocesi di dotarsi di metodi efficaci per prevenire gli abusi, ridurre i rischi e rispondere in modo adeguato alle eventuali denunce; la responsabilità del vescovo diocesano, obbligato ad attuare i protocolli più idonei alla situazione particolare della propria comunità; l'adozione, infine, di politiche in materia differenziate in relazione alle caratteristiche della diocesi.

Questo importante cammino veniva arricchito nel 2018, anche a seguito dei provvedimenti nel frattempo adottati dalla Sede Apostolica prima con il pontificato di Benedetto XVI poi con quello di Francesco⁸⁷, dalla pubblicazione di un nuovo testo intitolato *Protection des personnes mineures contre les*

⁸³ Cfr. *Rapport De la souffrance à l'espérance*, cit..

⁸⁴ *Ibidem*.

⁸⁵ Cfr. *Rapport du Groupe de travail pour la révision du document De la souffrance à l'espérance*, 2005. Per il testo si rinvia al sito della CECC (www.cccb.ca).

⁸⁶ Cfr. *Orientations pour la mise à jour du protocole diocésain de prévention des agression sexuelles sur des personnes mineures et de réponse pastorale aux plaintes en matière d'abus*, 2007. Il testo è disponibile sul sito della Conferenza (www.cccb.ca).

⁸⁷ Per un primo approfondimento si rinvia a MILANI, D., *Gli abusi del clero. Il procedimento di riforma di una Chiesa ancora in affanno*, in *Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado*, 2019, 50.

*abus sexuels*⁸⁸. Il documento, indirizzato non a caso ai vescovi, ai superiori maggiori e a tutti coloro che hanno responsabilità ecclesiali, si propone non solo di *proteggere* i minori, ma anche di *promuovere* la guarigione delle persone e delle comunità «touchées par les abus sexuels». Recependo gli indirizzi del magistero petrino, la Conferenza canadese coglieva l'occasione per continuare la strada intrapresa nel lontano 1992, ma anche per rileggere un pezzo doloroso della storia del cattolicesimo del paese legato alle popolazioni aborigene e alle vicende degli abusi commessi nell'ambito delle *residential schools* e dei *pensionnats autochtones*⁸⁹. Consapevole del «besoin de guérison et de réconciliation», nonché della necessità di «conversion», così come di un «profond renouvellement ecclésial» dell'intera Chiesa cattolica, la Conferenza episcopale si impegnava sempre attivamente e in prima linea nella «conviction chrétienne profonde que, malgré le péché sous toutes ses formes, la miséricorde de Dieu est plus forte»⁹⁰.

In questo contesto, gli interventi davanti alla Corte Suprema, rispettivamente nel 1999 e 2004, mentre confermano la costante attenzione su tali tematiche, esprimono (ancora una volta) in modo peculiare da parte dell'assemblea dei vescovi canadesi quell'esercizio collegiale del ministero episcopale che favorendo una *cooperazione concorde*, meglio permette ad ogni pastore di servire il popolo di Dio affidato alle sue cure.

Le tre controversie che vedono un intervento della CCEC – *Bazley c. Curry*⁹¹, *Jacoby c. Griffiths*⁹², *Untel c. Bennet*⁹³ – rivolgono l'attenzione oltre che sulla responsabilità diretta di colui che commette abusi, anche sulla eventuale responsabilità per fatto altrui della istituzione presso la quale l'abusante lavora o comunque svolge la propria opera. Specificamente è nei

⁸⁸ Cfr. *Protection des personnes mineures contre les abus sexuels. Appel aux fidèles catholiques du Canada pour la guérison, la réconciliation et la transformation*, 2018. Il testo è disponibile sul sito della Conferenza (www.cccb.ca).

⁸⁹ Si rinvia al sito della Conferenza episcopale canadese per un'analisi e un primo studio. Si segnala al riguardo la seguente pronuncia della Suprema Corte meritevole di attenzione per gli sviluppi cui potrà condurre: SUPREME COURT OF CANADA, *Canada (Attorney General) c. Fontaine*, 2017 2, RCS, pp. 205-249. Per un primo commento si veda CECCHERINI E., *La giurisprudenza della Corte suprema del Canada nel biennio 2016-2017*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2018, pp. 2271-2291. Interessanti sono inoltre le seguenti pronunce della Suprema Corte: *Blackwater c. Plint*, 2005 3, RCS, pp. 3-40; *EB c. Order of the Oblates of Mary Immaculate in the Province of British Columbia*, 2005 3, RCS, pp. 45-98; *Jesuit Fathers of Upper Canada c. Cie d'assurance Guardian du Canada*, 2006 1, RCS, pp. 744-771; *FH c. McDougall*, 2008 3, RCS, pp. 41-78.

⁹⁰ Cfr. *Protection des personnes mineures*, cit..

⁹¹ SUPREME COURT OF CANADA, *Blazey c. Curry*, 1999 2, RCS, pp. 534-569.

⁹² SUPREME COURT OF CANADA, *Jacobi c. Griffiths*, 1999 2, RCS, pp. 570-624.

⁹³ SUPREME COURT OF CANADA, *Untel c. Bennet*, 2004 1, RCS, pp. 436-455.

casi *Bazley* e *Jacoby* (che non riguardano direttamente ministri di culto cattolici ma che registrano comunque un intervento della CECC) che i giudici elaborano le linee guida del proprio ragionamento poi riproposte nella controversia *Untel* in cui imputato per aggressioni sessuali su minori commesse presso la parrocchia nella quale svolge il proprio ministero è un sacerdote cattolico della diocesi di St. George's a Terre-Neuve. Nell'affrontare tale giudizio la Corte conferma le scelte dei giudici provinciali in merito alla responsabilità del sacerdote e rigetta il ricorso della Roman Catholic Episcopal Corporation of St. George's articolando le motivazioni attorno a due elementi. In primis la *responsabilità diretta* della ricorrente (persona morale semplice che riunisce i vescovi della diocesi di St. George) «des torts causés aux demandeurs-intimés par suite du *défaut des évêques* de surveiller adéquatement le père Bennett et de prendre les mesures disciplinaires qui s'imposaient à son endroit». In secondo luogo la *responsabilità per fatto altrui* della stessa ricorrente sussistendo entrambe le condizioni che giustificano l'affermazione di tale responsabilità: «Premièrement, il doit exister une relation *suffisamment étroite* entre l'auteur du délit et la personne que l'on cherche à faire déclarer responsable. Deuxièmement, l'acte fautif (ou méfait) doit être *suffisamment lié* à la conduite autorisée par l'employeur»⁹⁴. Escludono invece i giudici della Suprema Corte una *responsabilità della Chiesa cattolica* come tale: «la preuve au dossier – si legge nella prima parte della sentenza – est trop mince pour permettre à la Cour d'examiner sérieusement la question difficile et importante de savoir si l'Église catholique romaine peut être tenue responsable dans une affaire comme la présente».

Ora, è proprio su quest'ultima considerazione che insiste l'intervento della Conferenza episcopale che, ricordando alla Corte i propri precedenti⁹⁵, esclude in primo luogo la perseguibilità dell'*Église catholique romaine* che «n'est pas une entité pouvant être poursuivie». La CECC d'altro canto dissente dall'idea di una automatica responsabilità *en tiers partie* della Corporation of St. George's, richiedendosi in proposito la sussistenza dell'elemento della negligenza del vescovo: «le prêtre – sottolinea infatti – doit à raison être tenu responsable de cet abus de confiance, et si les autorités officielles de l'Église ont été négligentes à l'endroit de la conduite du prêtre, elles doivent aussi être tenus responsables. L'évêque, cependant, en l'absence d'une *négligence*, ne peut être tenu responsable de l'abus de

⁹⁴ Si veda sul punto sia il testo della sentenza che l'intervento della Conferenza (quest'ultimo disponibile sul sito www.cccb.ca).

⁹⁵ Sul punto i nn. 44 e 45 dell'intervento della CECC. Per il testo si rinvia al sito della Conferenza (www.cccb.ca).

confiance ou d'une faute à l'égard des obligations fiduciaires d'un prêtre». Chiede dunque alla Corte di ben valutare nel caso di specie quel legame di fiducia che caratterizza il ministero del sacerdote e il suo rapporto con il vescovo e con la comunità nella quale il primo svolge la propria *missione* per non incorrere nell'errore di confondere il concetto di *fiduciary obligations* con quello di *vicarious liability*⁹⁶.

La lettura dell'intervento si rivela di grande interesse perché nel confermare l'azione a tutto campo della CECC contro gli abusi sui minori, dimostra da parte di quest'ultima non solo una sensibile attenzione per le vittime, ma anche una incisiva sollecitazione per l'affermazione delle responsabilità dei pastori che proietta la Conferenza canadese *in avanti* rispetto a quelle che poi saranno le scelte più recenti della Chiesa universale.

3.2.4. Università di tendenza e interesse pubblico: quale bilanciamento fra libertà religiosa e divieto di discriminazione?

Il 9 novembre del 2000 la Conferenza dei vescovi cattolici del Canada riceveva dalla Corte Suprema l'autorizzazione ad intervenire nel giudizio che vedeva come protagonista la Trinity Western University (TWU), un'università privata collegata con la Evangelical Free Church of Canada, il cui insegnamento superiore si informa ai principi cristiani. Nella controversia, conclusasi nel 2001 con una pronuncia di accoglimento delle istanze promosse dall'università e di rigetto di quelle avanzate dal British Columbia College of Teachers (BCCT)⁹⁷, la Corte, servendosi della tecnica del *reconciling*, giudicava meritevole di tutela la *visione cristiana del mondo* dell'organizzazione universitaria e, d'altro canto, assumeva non avere alcun fondamento ragionevole la decisione dell'organo di controllo del personale insegnante delle scuole pubbliche, il BCCT, di rifiutare l'autorizzazione richiesta dalla TWU ad assumere la piena responsabilità del programma per la preparazione dei docenti destinati ad operare in scuole non confessionali. Il BCCT, nella specie, motivava il diniego di rilasciare l'autorizzazione richiesta con l'argomentazione che sarebbe stato contrario al *pubblico* interesse affidare la preparazione degli insegnanti ad un'istituzione privata che avrebbe potuto indurre questi ultimi ad adottare

⁹⁶ Sul punto il n. 48 dell'intervento della CECC. Per il testo si rinvia al sito della Conferenza (www.cccb.ca).

⁹⁷ SUPREME COURT OF CANADA, *Trinity Western University c. British Columbia College of Teachers*, 2001 1, RCS, pp. 772-861.

criteri discriminatori nello svolgimento della propria attività. All'origine del rifiuto del British Columbia College of Teachers si poneva in particolare il *Covenant Community* che studenti, professori e personale amministrativo della TWU dovevano sottoscrivere e con il quale assumevano l'impegno ad astenersi dalle pratiche che la Bibbia condanna, specialmente ad evitare comportamenti omosessuali. Per il BCCT quel testo, nell'esprimere l'adesione ad un preciso orientamento, avrebbe potuto favorire la formazione di personale potenzialmente discriminante nei confronti delle persone omosessuali, con conseguente violazione di quell'art. 4 del *Teaching Profession Act* che intende sviluppare nelle scuole pubbliche un insegnamento privo di pregiudizi e di intolleranza.

All'attenzione della Corte si poneva, dunque, nel 2001, l'interrogativo se fosse possibile conciliare o meno la libertà religiosa e il principio di uguaglianza senza discriminazione, tra l'altro anche in ragione dell'orientamento sessuale, entrambi sanciti dal *Constitution Act* del 1982 rispettivamente negli artt. 2 e 15. Con la sola opinione dissenziente della giudice L'Heureux-Dubé, la Corte rispondeva positivamente assumendo che né la libertà di religione né la protezione di determinati gruppi di persone sono valori assoluti e in assenza di prove tangibili di una effettiva discriminazione la libertà degli individui di informarsi a determinati principi religiosi nel corso dei propri studi deve essere rispettata⁹⁸.

L'importanza della questione aveva allora sollecitato la richiesta di intervento in giudizio da parte della Conferenza episcopale non solo poiché «la position de l'Église catholique sur le comportement sexuel est "semblable" à la politique adoptée par l'Université Trinity Western»⁹⁹, ma soprattutto perché appariva necessario sensibilizzare il Supremo Collegio verso l'adozione di una decisione che dichiarasse l'inammissibilità di «enfermer dans un stéréotype d'intolérance les personnes qui ont convictions religieuses» e di «insinuer que les étudiants fréquentant des institutions religieuses ne sont pas qualifiés pour travailler dans le secteur public». Nel condividere la posizione della Trinity Western University, la CECC argomentava dalla «distinctive nature of Catholic Schools» e dalla circostanza che queste ultime, unitamente alle altre «Religious Institutions»,

⁹⁸ Si veda in proposito OLIVETTI RASON N., *La giurisprudenza della Corte suprema del Canada nel biennio 2001-2002*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2003, pp. 3235-3265.

⁹⁹ «The British Columbia College of Teachers (BCCT) decision to deny Trinity Western University's (TWU) application for certification of its teacher education program on the basis of its moral views expressed in the community standards agreement is a collateral attack on the "religious or doctrinal" aspect of Catholic schools». In questi termini si esprime l'intervento della CECC davanti alla Corte (Part III, The argument). Il testo è disponibile sul sito della Conferenza (www.cccb.ca).

costituiscono «an integral part of Canada’s unique cultural heritage and are elemental to this country’s social fabric»¹⁰⁰. Su tali presupposti la Conferenza sosteneva che la decisione del BBCT costituisse una violazione della libertà religiosa e della libertà di espressione protette dalla *Charter of Rights and Freedoms* non solo dell’istituzione universitaria in sé, ma anche dei suoi studenti¹⁰¹, nonché una violazione di quei principi di uguaglianza di cui all’art. 15 della stessa *Carta* con importanti e significative conseguenze. Da un lato, infatti, sulla base delle argomentazioni espresse nella decisione del BBCT, nessun studente cattolico avrebbe potuto frequentare una scuola pubblica e, d’altra parte, nessun docente cattolico sarebbe stato in grado di insegnarvi, se prima entrambi non fossero stati *re-educated* ai *secular values* della *Canadian Charter*. D’altro canto, mentre la formazione acquisita presso istituzioni confessionali si sarebbe potuta considerare *satisfactory* per svolgere in esse un’attività lavorativa, avrebbe dovuto viceversa ritenersi *inadequate* per un impiego in *public or secular places*, con ulteriore interrogativo circa «what other careers or jobs would be “off limits” because of a person’s religious beliefs». Per i vescovi canadesi, in altre parole, la decisione del BBCT tendeva in primo luogo a «marginalize people who held religious beliefs contrary to its view of Canadian values». Nel sottolineare l’assenza di prove a supporto dell’idea che «gays and lesbians were subject to discrimination in the classrooms with TWU’s community standards agreement being the source of that discrimination», la *CECC* rilevava anche che non poteva dirsi esistere neppure una *rational connection* tra la decisione di rifiutare la certificazione alla TWU e *its objective* come richiesto dalla giurisprudenza della Corte¹⁰². Concludeva quindi che nei suoi erronei tentativi di bilanciare in astratto i diritti di *gays and lesbians* con quelli degli studenti e dei diplomati della TWU¹⁰³, il BBCT attuava una discriminazione nei confronti di questi ultimi senza peraltro conseguire *any appreciable benefit* per i primi.

¹⁰⁰ *Ibidem*.

¹⁰¹ Così il n. 1 dell’intervento della *CECC* (Part III, The argument – Fourth Submission, BBCT’s decision cannot be saved under s. 1 of the *Charter*): «Homosexuals cannot deny devout Evangelical Christians the right to believe and espouse the view that homosexual sex is wrongful, without denying themselves the right to believe and espouse the opposite view that Evangelical doctrine is wrongful. Homosexuals, or those purporting to protect their interests, have no right to force every citizen or group to accept their sexual practices; nor do Evangelical Christians have the right to force everyone to accept their doctrines».

¹⁰² Si veda al riguardo SUPREME COURT OF CANADA, *R c. Oakes*, 1986 1, RCS, pp. 103-143.

¹⁰³ Il testo inglese è in proposito molto incisivo. Nell’intervento dei vescovi è infatti utilizzata l’espressione «ill conceived attempt to weigh, in the abstract, rights of gays and lesbians with those of TWU’s students and graduates».

Quasi vent'anni dopo la partecipazione al giudizio del 2001, la CECC decide di proporre una nuova richiesta di intervento in due procedimenti che vedono ancora protagonista la Trinity Western University¹⁰⁴. A contrapporsi questa volta all'università della Free Church of Canada sono i consigli forensi rispettivamente della British Columbia e dell'Ontario i cui compiti, come stabilito da norme provinciali, consistono tra l'altro nel decidere chi possa esercitare la libera professione nella rispettiva provincia, verificando, nell'interesse *pubblico*, se il richiedente sia in possesso del diploma rilasciato da una facoltà giuridica riconosciuta. Simili i fatti e identici i diritti all'esame dei giudici: il rifiuto da parte della Law Society of British Columbia e del Barreau du Haut-Canada di ammettere allo svolgimento dell'attività di lawyers i diplomati presso la futura facoltà giuridica della TWU se quest'ultima perseguirà il suo progetto di aprire tale facoltà confermando l'obbligo per gli studenti di sottoscrivere il *Community Covenant* attualmente vigente. Si tratta dello stesso patto che già nel 2001 veniva segnalato dal BBCT come lesivo dell'art. 15 della *Carta dei diritti e delle libertà* laddove, incoraggiando a porre in essere «des attitudes et (...) des actions identifiées dans la Bible comme vertueuses» ed a evitare «celles qui y sont présentées comme destructrices», indicava tra le prime quelle di trattare ogni persona con rispetto e dignità, di difenderne il valore che Dio ha conferito con la nascita e fino alla morte, nonché di riservare al solo matrimonio «les formes sexuelles d'expression de l'intimité»; tra le seconde, qualificava, invece, qualsiasi «pratique sexuelle qui viole le caractère sacré du mariage entre un homme et une femme». Per i consigli forensi l'obbligatorietà di sottoscrivere il *Community Covenant* non solo dissuaderebbe gli studenti LGBTQ dal frequentare la facoltà di diritto di cui si propone l'istituzione, ma rischierebbe anche di arrecare grave pregiudizio a coloro che, nonostante il patto, decidessero di iscriversi alla Trinity Western University. Il divieto di discriminazione *ex* art. 15 della *Carta* e, d'altra parte, la protezione dell'*interesse pubblico*, che obbligherebbe gli stessi consigli a promuovere «l'égalité en assurant un accès égal à la profession juridique», a favorire «la diversité au sein du barreau» e ad evitare «qu'un préjudice soit causé aux étudiants en droit LGBTQ», giustificerebbe il rifiuto da parte della Law Society e del Barreau du Haut-Canada di ammissione alla professione forense dei futuri diplomati della facoltà di giurisprudenza della Trinity Western University.

¹⁰⁴ Si tratta rispettivamente di *Trinity Western University c. Barreau du Haut-Canada*, cit. e di *Law Society of British Columbia c. Trinity Western University*, cit.

Con l’eccezione dei giudici Coté e Brown, la Corte, in entrambi i procedimenti, condivide le posizioni degli ordini forensi rigettando le richieste della TWU. Assume infatti che tra gli interessi in conflitto le decisioni della Law Society e del Barreau du Haut-Canada esprimono un bilanciamento *proporzionato e ragionevole* perché non limitano «de façon sérieuse» la libertà religiosa di alcuno, tenuto conto, piuttosto, degli importanti vantaggi che derivano dalla tutela dell’interesse pubblico rispetto al quale dovrebbe riconoscersi «l’importance mineure de la restriction aux droits religieux en cause».

Le scelte della Corte costituiscono una presa di posizione importante che se certo contrastano con la linea di pensiero della università della Church of Canada, deludono e preoccupano la Conferenza dei vescovi cattolici le cui argomentazioni, espresse nell’intervento in giudizio, non sono evidentemente accolte. Per la CECC le sentenze del Supremo Giudice di non accoglimento delle istanze dell’università incidono in modo significativo non solamente sulla TWU, ma anche sulle università e scuole sia cattoliche che di altre confessioni religiose. È consapevole, cioè, la Conferenza che in gioco vi sia l’insieme di quei principi e valori che devono caratterizzare e orientare *tous les établissements catholiques*. Dalla lettera enciclica *Divini Illius Magistri*, in cui già Pio XI rivendicava l’educazione della gioventù come «una di tali cose che appartengono alla Chiesa e allo Stato “benché in modo diverso”»¹⁰⁵, alle costituzioni apostoliche *Sapientia Christiana* e più recentemente *Veritatis Gaudium*¹⁰⁶ e soprattutto alla costituzione *Ex Corde Ecclesiae* del 1990¹⁰⁷, il magistero della Chiesa non ha mai mancato di sottolineare le peculiarità delle comunità educative e universitarie cattoliche, i diversi contenuti, il loro specifico ruolo, la loro missione e la loro responsabilità. Specificamente riguardo alle università, essendo al tempo stesso queste *università e cattoliche*, sempre si è evidenziato come esse devono proporsi insieme quali *comunità di studiosi*, che rappresentano diversi campi della conoscenza umana, e *istituzioni*

¹⁰⁵ PIO XI, *Lettera enciclica Divini Illius Magistri sulla educazione cristiana della gioventù*, 31 dicembre 1929, in www.vatican.va.

¹⁰⁶ Si veda GIOVANNI PAOLO II, *Costituzione apostolica Sapientia Christiana circa le università e le facoltà ecclesiastiche*, 15 aprile 1979 e FRANCESCO, *Costituzione apostolica Veritatis Gaudium circa le università e le facoltà ecclesiastiche*, 27 dicembre 2017 entrambe disponibili in www.vatican.va. Interessante in proposito NOËL P.C., *Le statut juridique des institutions de théologie et de sciences religieuses au Canada*, in *Studia canonica*, 2003, pp. 411-442.

¹⁰⁷ GIOVANNI PAOLO II, *Costituzione apostolica Ex Corde Ecclesiae sulle università cattoliche*, 15 agosto 1990, in www.vatican.va.

accademiche in cui il cattolicesimo sia presente in modo vitale¹⁰⁸. Questi principi non a caso vengono ribaditi con forza dalle *Ordonnances* approvate dall'assemblea plenaria della CECC nel 2003 in vista dell'applicazione in Canada della costituzione apostolica di Giovanni Paolo II. Significativo al riguardo l'art. 4 § 3 per il quale «Afin de maintenir et de préserver leur caractère librement choisis, les collèges et universités catholiques exprimeront clairement leur option catholique dans leurs documents officiels et verront à traduire dans la pratique leur attachement à ce qui fait la vie intellectuelle catholique, notamment à la liberté académique qui en est une composante essentielle».

È chiaro che l'intervento della Conferenza non può che confermare questi contenuti attirando in tal modo davanti alla Corte l'attenzione sia sui problemi che solleva l'intolleranza rispetto a coloro che credono nell'istituzione religiosa del matrimonio come unione fra un uomo e una donna, sia soprattutto sul rischio di stabilire una *gerarchia di diritti* secondo cui quelli all'uguaglianza della comunità LGBT, «pris abstraitement» avrebbero priorità sul diritto alla libertà religiosa con conseguente minaccia per «toutes les protections de la Charte».

4. La *missione* della conferenza episcopale

Nel dare conto in queste note delle peculiarità del ruolo di “*amicus curiae*” della Conferenza episcopale canadese, si è tentato di delineare più in generale il suo modo di porsi, nel corso degli anni, quale *interlocutore* al contempo della società civile e delle autorità politiche, giudiziarie e legislative del paese. La curiosità che ha avviato l'indagine e l'analisi condotta hanno permesso di superare alcune iniziali perplessità e di interpretare l'azione della CECC alla luce dei più volte richiamati paragrafi 76 della costituzione *Gaudium et Spes* e 38.1 del decreto *Christus Dominus*, nonché del can. 447 del Codice di diritto canonico. Il concreto operare e lo specifico *modus* sembrano, peraltro, trovare un'ulteriore chiave di lettura e una conferma nei principi della dichiarazione conciliare *Dignitatis Humanae*¹⁰⁹ a proposito della libertà dei gruppi religiosi, laddove per questi ultimi si rivendica il diritto di «aiutare i propri membri ad esercitare la vita religiosa», di «sostenerli con il proprio insegnamento» e di «promuovere» quelle istituzioni nelle quali essi possono cooperare gli uni con gli altri «ad informare la vita secondo i principi della propria religione» in vista del bene

¹⁰⁸ Ivi, n. 14.

¹⁰⁹ CONCILIO VATICANO II, *Dichiarazione Dignitatis humanae sulla libertà religiosa*, 7 dicembre 1965, in www.vatican.va.

comune. A conclusione dello studio esposto e guardando a future ricerche, due riflessioni sembrano al riguardo significative.

La prima concerne il ruolo delle conferenze episcopali e lo svolgimento della loro missione. Da questo punto di vista potrebbe rivelarsi interessante una comparazione, sia degli statuti che della normativa promulgata ex cann. 451 e 455 del Codice di diritto canonico, sia dei documenti pastorali emanati per i fedeli della nazione o del territorio da ciascuna conferenza. La seconda riflessione rimanda al contesto statale in cui le conferenze episcopali si trovano ad operare. Sempre in una dimensione comparatistica sembrerebbe interessante una indagine che si focalizzasse sui caratteri, le differenze, le assonanze del loro agire nel rapportarsi con le autorità del paese, verificando se possa rilevarsi una influenza reciproca e in quali termini tra autorità religiosa e autorità civile e valutando poi se una *sana cooperazione tra religioso e statale* si possa comunque esprimere anche senza formali accordi, intese o patti. Significative al riguardo le parole del vescovo Alexander Carter, presidente della Conferenza episcopale canadese dal 1967 al 1969, che ben riassumono il senso della presenza di quest’ultima nel paese nordamericano: «les Églises – non seulement l’Église catholique – exercent effectivement de l’influence sur le gouvernement, mais notre influence est spirituelle. Nous pouvons dire aux gens ce que nous croyons qu’ils doivent faire en conscience, mais nous ne voulons pas de contrôle politique. Nous ne voulons pas d’une police d’État et nous ne voulons pas que l’Église soit la police»¹¹⁰.

¹¹⁰ DALY B.M., *op. cit.*, p. 138.

Tabella 1¹¹¹

1	Rodriguez <i>c</i> British Columbia (AG)	1993	CCCB CECC	Intervener	British Columbia	La Forest, Sopinka, Gonthier, Iacobucci, Major, <i>LAMER, L'Heureux- Dubé, Cory, McLachlin</i>	Maggioranza
2	Winnipeg Child and Family Services (Northwest Area) <i>c</i> G (DF)	1997	CGHJL RCSJV	Intervener	Manitoba	LAMER, La Forest, L'Heureux-Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, <i>Sopinka, Major</i>	Maggioranza
3	Bazley <i>c</i> Curry	1999	CCCB CECC	Intervener	British Columbia	L'Heureux-Dubé, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie	Unanimità
4	Jacobi <i>c</i> Griffiths	1999	CCCB CECC	Intervener	British Columbia	Cory, Iacobucci, Major, Binnie, <i>L'Heureux-Dubé, McLachlin, Bastarache</i>	Maggioranza
5	Dobson (Litigation Guardian Of) <i>c</i> Dobson	1999	CGHJL RCSJV	Intervener	New Brunswick	LAMER, L'Heureux-Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Binnie, <i>Major, Bastarache</i>	Maggioranza
6	R <i>c</i> Latimer	2001	CGHJL RCSJV	Intervener	Saskatchewan	MCLACHLIN, L'Heureux-Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Binnie, Arbour	Unanimità
7	Trinity Western University <i>c</i> British Columbia College of Teachers	2001	CCCB CECC	Intervener	British Columbia	MCLACHLIN, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour, LeBel, <i>L'Heureux- Dubé</i>	Maggioranza
8	John Doe <i>c</i> Bennett	2004	CCCB CECC	Intervener	Newfoundland and Labrador	MCLACHLIN, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour, LeBel, Deschamps, Fish	Unanimità

¹¹¹ Nell'elenco la composizione della Corte si sono indicati in maiuscolo il nome del *Chief Justice* e in corsivo i nomi dei giudici dissenzienti.

9	<i>Reference</i> Re Same-Sex Marriage	2004	CCCB CECC	Intervener	Governor in Council	MCLACHLIN, Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron	Unanimità
10	<i>Reference</i> Re Assisted Human Reproduction Act	2010	CCCB CECC	Intervener	Quebec	MCLACHLIN, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein, Cromwell	Unanimità
11	Law Society of British Columbia <i>c</i> Trinity Western University	2018	CCCB CECC	Intervener	British Columbia	MCLACHLIN, Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Rowe, <i>Côté</i> , <i>Brown</i>	Maggioranza
12	Trinity Western University <i>c</i> Law Society of Upper Canada	2018	CCCB CECC	Intervener	Ontario	MCLACHLIN, Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Rowe, <i>Côté</i> , <i>Brown</i>	Maggioranza

e-Reprint
NUOVI STUDI DI DIRITTO ECCLESIASTICO E CANONICO
Collana diretta da Antonio G. Chizzoniti

PERCORSI STORICI

- I. LUIGI LUZZATTI, *Dio nella libertà. Scritti scelti su libertà religiosa e relazioni tra Stato e Chiese*, a cura di Laura De Gregorio
- II. *Archeologia del pluralismo religioso italiano. Le confessioni religiose nel diritto coloniale*, a cura di Giancarlo Anello e Daniele Ferrari



Libellula

Finito di stampare nel mese di Ottobre 2018
per conto di Libellula Edizioni
www.libellulaedizioni.com

Il volume costituisce una riflessione a più voci sul rapporto fra forma di Stato e autonomia privata in un contesto di pluralismo religioso e culturale. Articolato in tre parti, focalizza l'attenzione dapprima sul ruolo dei pubblici poteri nella gestione della diversità religiosa. I contributi di G.B. VARNIER, N. FIORITA, M. MURILLO MUÑOZ e L.B. TREMBLAY indagano infatti, da prospettive diverse, il tema della libertà di religione e delle relazioni dello Stato con i gruppi e le entità che si propongono nella società come interpreti della dimensione religiosa collettiva. La seconda parte del volume esplora il tema della dicotomia/sovrapposizione fra diritto statale e diritto religioso nella disciplina di alcune fattispecie. Nell'illustrare le scelte del legislatore, gli interventi di D. TARANTINO, A. GIANFREDA, M. ABU SALEM e E. FALLETTI si propongono così di verificare la tenuta di quel "Dare a Dio quel che è di Dio e a Cesare quello che è di Cesare" rilevandone positività e criticità nella società del XXI secolo. Per finire, lo sguardo sulla giurisprudenza europea e internazionale dà conto di alcune risposte che i giudici, di qua e di là dell'Oceano, provano ad offrire per meglio gestire il conflitto che la società sempre più diversificata e frammentata propone quotidianamente. Sono le riflessioni di F. BRUNETTA D'USSEAUX, L. DE GREGORIO, E. SORDA, S. RODRIQUEZ ed E. CECCHERINI che ripercorrono le scelte delle corti su alcuni temi di grande interesse e attualità.

E. Ceccherini insegna diritto costituzionale e diritto pubblico comparato presso il Dipartimento di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Genova.

L. De Gregorio è professoressa associata di diritto ecclesiastico e diritto canonico presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Firenze.

€ 22,00

